

17.4.2024

A9-0234/ 001-297

EMENDAMENTI 001-297

presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Relazione

Evin Incir, Frances Fitzgerald

A9-0234/2023

Lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Proposta di direttiva (COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, **paragrafo 1**,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, **paragrafi 1 e 2**,

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure riguardanti: la definizione dei reati e delle pene irrogabili,

Emendamento

(1) Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di **prevenire e** combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure riguardanti: la definizione dei reati e delle

la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime **e il loro risarcimento, una migliore raccolta di dati**, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi stessi principi e minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita.

Emendamento

(2) La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi stessi principi e minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita **e impediscono il pieno progresso delle donne, delle ragazze e delle nostre società nel loro insieme.**

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La violenza contro le donne e la violenza domestica **violano** diritti fondamentali sanciti dalla Carta come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e i diritti del minore.

Emendamento

(3) La violenza contro le donne e la violenza domestica **sono una violazione dei** diritti fondamentali sanciti dalla Carta come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, **il diritto alla libertà e alla sicurezza**, la protezione dei dati di carattere personale, **il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso**, e i diritti del minore, **sanciti**

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri strumenti dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE³⁶ e 2011/93/UE³⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio che definiscono i reati di sfruttamento sessuale dei minori e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, **ai matrimoni precoci e forzati, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata** e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online, il cyberbullismo **o la ricezione non richiesta di materiale a contenuto sessualmente esplicito**. La violenza domestica è una forma di violenza che può configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi.

Emendamento

(4) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire lo stupro, **la violenza sessuale, le mutilazioni genitali intersessuali, la sterilizzazione forzata, il matrimonio forzato, le molestie sessuali nel mondo del lavoro,** la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, **la ricezione non richiesta di materiale a contenuto sessualmente esplicito,** l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri strumenti dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE³⁶ e 2011/93/UE³⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio che definiscono i reati di sfruttamento sessuale dei minori e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, **alla violenza da parte del partner,** alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, **all'aborto forzato precoce, allo sfruttamento sessuale attraverso la prostituzione altrui, alla prevenzione o al tentativo di prevenire la cessazione volontaria della gravidanza** e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online **o il cyberbullismo**. La violenza domestica è una forma di violenza che può configurare

reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi *o partner, a prescindere che abbiano convissuto o meno. Tuttavia, al fine di completare appieno il quadro legislativo per affrontare tutte le forme di violenza di genere, è indispensabile estendere le sfere di criminalità elencate all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di includere la violenza di genere.*

² Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

³ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

² Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

³ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le misure stabilite dalla presente direttiva sono state concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto vittime per antonomasia delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica. La presente direttiva riconosce tuttavia che anche altre persone possono essere oggetto di queste forme di violenza

Emendamento

(5) Le misure stabilite dalla presente direttiva sono state concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto vittime per antonomasia, seppur non le sole vittime, delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica. ***Secondo i dati Eurostat del 2015, nell'Unione nove vittime di stupro su dieci***

e dovrebbero beneficiare di tali misure. Il termine "vittima", pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal sesso o dal genere.

e otto vittime di violenza sessuale su dieci erano donne. Il 99 % delle persone detenute per tali reati era costituito da uomini. La presente direttiva riconosce che anche altre persone possono essere oggetto di queste forme di violenza e dovrebbero beneficiare di tali misure. Il termine "vittima", pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal sesso o dal genere.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) A causa della loro vulnerabilità, i minori che assistono ad atti di violenza contro le donne o di violenza domestica subiscono un danno emotivo diretto che incide sul loro sviluppo. Questi minori pertanto dovrebbero essere considerati essi stessi vittime e beneficiare di misure di protezione mirate.

Emendamento

(6) A causa della loro vulnerabilità, i minori che assistono ad atti di violenza contro le donne o di violenza domestica subiscono un danno emotivo *e psicologico* diretto che incide sul loro sviluppo. Questi minori pertanto dovrebbero essere considerati essi stessi vittime e beneficiare di misure di protezione, *di prevenzione e di sostegno mirate e specialistiche. Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, garantire che i figli di un genitore che è stato ucciso in seguito a violenza contro le donne o violenza domestica ricevano il sostegno di cui hanno bisogno, anche attraverso misure di protezione e sostegno mirate, in particolare durante qualsiasi procedimento giudiziario pertinente, considerata la loro situazione particolarmente vulnerabile. Le misure mirate per i minori dovrebbero basarsi su una comprensione globale e sensibile alla dimensione di genere delle dinamiche delle relazioni abusive, assicurandosi di evitare qualsiasi rivittimizzazione del minore e di garantirne i diritti. Ciò è di particolare importanza nel considerare i diritti di custodia e di visita del minore.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra la donna e l'uomo. È una forma di violenza di genere che gli uomini infliggono principalmente a donne, ragazze e bambine. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini e ai quali di solito ci si riferisce con il termine "genere".

Emendamento

(7) La violenza contro le donne **viene considerata una violazione dei diritti umani e un grande problema di salute pubblica ed** è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne **in tutta la loro diversità**, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra la donna e l'uomo. È una forma di violenza di genere che gli uomini infliggono principalmente a donne, ragazze e bambine. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, **negli stereotipi di genere e** nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini e ai quali di solito ci si riferisce con il termine "genere". **La violenza di genere è diffusa e colpisce le donne a tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale o dal paese di origine o residenza e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui questa dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche. La violenza domestica prescinde dal fatto che

Emendamento

(8) La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto **a causa della stigmatizzazione sociale.** Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze **sulla vita personale e professionale della vittima**, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui questa dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme:

chi la commette conviva o abbia convissuto con la vittima.

fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche *e può verificarsi all'interno di una serie di rapporti*. La violenza domestica *spesso include un controllo coercitivo e* prescinde dal fatto che chi la commette conviva o abbia convissuto con la vittima.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alla luce delle specificità connesse a questi tipi di reati, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo *mirato* e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, mentre la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce il quadro generale per le vittime di reato. Pur contemplando alcune garanzie per le vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica, essa non è stata concepita per affrontarne le esigenze specifiche.

Emendamento

(9) *La persistente gravità del problema della violenza contro le donne e della violenza domestica nell'Unione, chiaramente dimostrata dal fatto che gli atti giuridici esistenti e la loro attuazione si sono rivelati insufficienti, in combinazione con le specificità dei reati, giustifica un trattamento diverso delle vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica rispetto alle vittime di altri reati all'interno dell'Unione e giustifica le misure specifiche introdotte dalla presente direttiva in relazione alle vittime di violenza contro le donne e violenza domestica.* Alla luce delle specificità connesse a questi tipi di reati, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo *olistico e sensibile alla dimensione di genere* e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, mentre la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce il quadro generale

per le vittime di reato. Pur contemplando alcune garanzie per le vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica, essa non è stata concepita per affrontarne le esigenze specifiche.

⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)⁵ e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")⁶ e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.

Emendamento

(10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)⁵, **e la relativa raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)**⁶ e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")⁶ e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019 **e la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del**

lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione e la Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.

⁵ Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.

⁶ Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.

⁵ Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.

⁶ Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso e con altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione, in particolare la nazionalità, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, prevedendo misure specifiche laddove siano presenti forme intersezionali di discriminazione. In particolare il rischio di subire violenza di genere è ancor maggiore per le donne lesbiche, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LBTIQ), le donne con disabilità e le donne

Emendamento

(11) La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul ***genere o sul sesso*** e con altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione ***e sono inscindibili da essi***, in particolare la nazionalità, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, ***lo status di soggiorno***, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, ***l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali***. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, prevedendo misure specifiche laddove siano presenti forme intersezionali di discriminazione. In particolare il rischio di subire violenza di genere ***e violenza domestica*** è ancor

appartenenti a minoranze razziali o etniche.

maggiore per le donne lesbiche, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LBTIQ), le donne con disabilità, **le donne in stato di gravidanza, le donne che vivono in zone rurali** e le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche. ***Per esempio, è opportuno prestare un'attenzione particolare agli atti di violenza di genere volti a punire le vittime per il loro orientamento sessuale, la loro espressione di genere o identità di genere, come il cosiddetto "stupro correttivo". Inoltre, le donne e le ragazze esposte alla discriminazione e alla violenza sulla base di una combinazione di sesso o genere e di altri motivi sono colpite per antonomasia dalla violenza online, comprese le molestie online o l'istigazione online alla violenza o all'odio e pertanto tali reati dovrebbero essere trattati con la dovuta serietà.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica sono per giunta a maggior rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta. È pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime.

Emendamento

(12) Le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica sono per giunta a maggior rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta. È pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica **e psicologica di tali vittime in tutti i casi, anche prima, durante e dopo il procedimento penale, e il loro diritto alla protezione e al sostegno, garantendo nel contempo la giustizia, chiamando gli autori del reato a rispondere delle loro azioni. Secondo una relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolata "Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea", il 67 % delle vittime di violenza sessuale**

conosceva l'autore del reato in precedenza ed è pertanto necessaria una solida protezione della vittima per prevenire ulteriori violenze.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Lo stupro è uno dei reati più gravi in quanto viola l'integrità sessuale della vittima ed è un reato che colpisce le donne senza comune misura. Implica uno squilibrio di potere tra stupratore e vittima che permette all'uno di sfruttare sessualmente l'altra a fini di gratificazione personale, affermazione del proprio dominio, ottenimento di un riconoscimento sociale, di un avanzamento di carriera **o anche** di un guadagno economico. In molti Stati membri la condizione perché si configuri stupro è ancora l'uso della forza, della minaccia o della costrizione. In altri invece basta la sola condizione che la vittima non abbia acconsentito all'atto sessuale. È questo l'unico approccio che garantisce la piena protezione dell'integrità sessuale della vittima. È quindi necessario garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro nei confronti di una donna. .

Emendamento

(13) Lo stupro è uno dei reati più gravi in quanto viola **la dignità e** l'integrità sessuale **e fisica** della vittima ed è un reato che colpisce le donne senza comune misura. Implica uno squilibrio di potere tra stupratore e vittima che permette all'uno di sfruttare sessualmente l'altra a fini di gratificazione personale, affermazione del proprio dominio, ottenimento di un riconoscimento sociale, di un avanzamento di carriera, di un guadagno economico **o di una punizione attraverso lo "stupro correttivo"**. In molti Stati membri la condizione perché si configuri stupro è ancora l'uso della forza, della minaccia o della costrizione. In altri invece basta la sola condizione che la vittima non abbia acconsentito all'atto sessuale. È questo l'unico approccio che garantisce la piena protezione dell'integrità sessuale della vittima. È quindi necessario garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro, **in particolare** nei confronti di una donna.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per definirsi tale, lo stupro dovrebbe includere esplicitamente tutti i tipi di

Emendamento

(14) Per definirsi tale, lo stupro dovrebbe includere esplicitamente tutti i tipi di

penetrazione sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto. L'assenza di consenso dovrebbe essere un elemento centrale e costitutivo della definizione di stupro, dato che spesso *esso* non implica violenza fisica o uso della forza. Il consenso *iniziale* dovrebbe poter essere ritrattato in qualsiasi momento durante l'atto, nel rispetto dell'autonomia sessuale della vittima, e non dovrebbe implicare automaticamente un consenso per atti futuri. La penetrazione sessuale non consensuale dovrebbe configurare stupro anche *se* commessa nei confronti di un coniuge o partner.

penetrazione sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto. L'assenza di consenso dovrebbe essere un elemento centrale e costitutivo della definizione di stupro, dato che spesso non implica violenza fisica o uso della forza *al momento della perpetrazione*. Il consenso dovrebbe poter essere ritrattato in qualsiasi momento durante l'atto, nel rispetto dell'autonomia sessuale della vittima, e non dovrebbe implicare automaticamente un consenso per atti futuri. La penetrazione sessuale non consensuale dovrebbe configurare stupro anche *quando* commessa nei confronti di un coniuge o partner.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La violenza sessuale è un tipo di violenza che colpisce in modo sproporzionato le donne e che viola gravemente l'integrità e l'autonomia fisica di una persona. La legislazione nazionale in materia di violenza sessuale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro ed è pertanto evidente la necessità di stabilire norme in materia di violenza sessuale a livello dell'Unione. La violenza sessuale comprende atti di natura sessuale. Gli atti di natura sessuale comprendono gli atti in cui vi è un contatto fisico tra il corpo dell'autore del reato e i genitali della vittima e gli atti in cui vi è contatto tra il corpo della vittima e i genitali dell'autore del reato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo)

(14 ter) Il consenso dovrebbe sempre essere dato liberamente e volontariamente. Il consenso dovrebbe poter essere ritrattato in qualsiasi momento durante l'atto, nel rispetto dell'autonomia sessuale della vittima, e non dovrebbe implicare automaticamente un consenso per atti futuri. Vi è una serie di situazioni in cui una vittima non è in grado di esprimere una libera volontà e i reati commessi in tali situazioni dovrebbero pertanto essere considerati atti non consensuali. Nel valutare una situazione particolare, dovrebbero essere prese in considerazione circostanze personali ed esterne. In tale contesto, il timore non si limita alla minaccia di un atto criminale. L'assenza di consenso provocata da ebbrezza dovrebbe comprendere l'incapacità causata da droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti. Le situazioni di particolare vulnerabilità includono le situazioni in cui le vittime hanno chiaramente limitate opportunità di difendere la propria integrità fisica e sessuale ed evitare una violenza. Una situazione di particolare vulnerabilità potrebbe anche comprendere situazioni di enorme squilibrio di potere o di grande dipendenza economica. Lo stealthing comporta la cessazione intenzionale e segreta dell'uso di un metodo di profilassi o di controllo riproduttivo durante la penetrazione. Dato che lo stealthing modifica le circostanze in cui è stato dato il consenso, esso potrebbe essere considerato come stupro o aggressione sessuale.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) ***Per quanto riguarda i reati che configurano stupro***, gli autori che siano stati ***già*** condannati per ***reati della stessa natura*** dovrebbero essere obbligati a partecipare a programmi di intervento per attenuare il rischio di recidiva.

Emendamento

(15) Gli autori che siano stati condannati per ***stupro*** dovrebbero essere obbligati a partecipare a programmi di intervento ***basati su dati concreti*** per attenuare il rischio di recidiva, ***garantire relazioni sicure e affrontare, in modo completo e informato, i danni causati dal riconoscimento della loro responsabilità e cambiare i loro atteggiamenti e comportamenti dannosi. Le autorità competenti dovrebbero informare le autorità giudiziarie della disponibilità di tali programmi.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il matrimonio forzato è una forma di sfruttamento che colpisce principalmente le donne e le ragazze ed è volto ad affermare il dominio su di esse. È una forma di violenza che comporta gravi violazioni dei diritti fondamentali e in particolare dei diritti delle donne e delle ragazze all'integrità fisica, alla libertà, all'autonomia, alla salute fisica e mentale, alla salute sessuale e riproduttiva, all'istruzione e alla vita privata. La povertà, la disoccupazione, le consuetudini o i conflitti sono fattori che favoriscono il matrimonio forzato. La violenza fisica e sessuale e le minacce di violenza sono spesso utilizzate come forme di coercizione per costringere una donna o una ragazza a sposarsi. In un matrimonio forzato, vi è un maggiore rischio di sfruttamento sessuale e ulteriori violenze. Spesso, al matrimonio forzato si aggiungono forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica come lo sfruttamento sessuale. È pertanto

necessario che tutti gli Stati membri rendano il matrimonio forzato penalmente perseguibile, prevedano sanzioni adeguate per gli autori di tale reato e prevedano la possibilità che i matrimoni contratti con la forza possano essere annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per tener conto *del danno irreparabile e permanente causato* dalle mutilazioni genitali femminili, tale reato dovrebbe essere oggetto di norme specifiche e adeguate di diritto penale. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica di sfruttamento riguardante gli organi sessuali di una bambina, ragazza o donna, attuata allo scopo di mantenere e affermare il dominio su tale bambina, ragazza o donna e di esercitare un controllo sociale sulla sua sessualità. Sono a volte praticate nel contesto di matrimoni infantili o forzati o di violenza domestica. Possono rientrare tra le pratiche tradizionali cui alcune comunità sottopongono i membri di sesso femminile. Come tali andrebbero intese le pratiche attuate per motivi non medici. Il termine "escissione" dovrebbe riferirsi all'ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra. Per "infibulazione" dovrebbe intendersi la chiusura delle grandi labbra della vulva mediante sutura parziale al fine di restringere l'orifizio vaginale. L'espressione "qualsiasi altra mutilazione" dovrebbe riferirsi a tutte le altre alterazioni fisiche dei genitali femminili.

Emendamento

(16) Per tener conto *delle gravi e persistenti conseguenze fisiche e psicologiche causate* dalle mutilazioni genitali femminili, tale reato dovrebbe essere oggetto di norme specifiche e adeguate di diritto penale. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica di sfruttamento riguardante gli organi sessuali di una bambina, ragazza o donna, attuata allo scopo di mantenere e affermare il dominio su tale bambina, ragazza o donna e di esercitare un controllo sociale sulla sua sessualità. Sono a volte praticate nel contesto di matrimoni infantili o forzati o di violenza domestica. Possono rientrare tra le pratiche tradizionali cui alcune comunità sottopongono i membri di sesso femminile. Come tali andrebbero intese le pratiche attuate per motivi non medici. Il termine "escissione" dovrebbe riferirsi all'ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra. Per "infibulazione" dovrebbe intendersi la chiusura delle grandi labbra della vulva mediante sutura parziale al fine di restringere l'orifizio vaginale. L'espressione "qualsiasi altra mutilazione" dovrebbe riferirsi a tutte le altre alterazioni fisiche dei genitali femminili.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *La sterilizzazione forzata, coercitiva e altrimenti involontaria è una pratica dannosa e di sfruttamento che elimina la possibilità per le vittime di riprodursi sessualmente, spesso comporta gravi conseguenze per la salute fisica, psicologica e sociale della persona e viene eseguita allo scopo di esercitare un controllo sociale su donne e bambine e sulla loro sessualità. Essa viola diritti fondamentali quali il diritto alla dignità, all'integrità fisica e alla vita privata, non rispetta il requisito del consenso libero e informato ed è riconosciuta come una forma di tortura e maltrattamento. La sterilizzazione forzata, coercitiva e altrimenti involontaria è spesso strettamente legata alla discriminazione e a idee stereotipate su chi debba o meno essere incinta e avere figli. Le donne e le bambine rom, le donne e bambine con disabilità, comprese in particolare quelle con disabilità intellettive e psicosociali, le donne che desiderano ottenere trattamenti di attribuzione del genere e le donne e bambine che vivono in istituti sono particolarmente esposte al rischio di sterilizzazione forzata, coercitiva o altrimenti involontaria. Si dovrebbe prestare particolare attenzione al consenso preventivo e informato della donna o bambina a sottoporsi a sterilizzazione. Il consenso della donna o bambina non dovrebbe essere sostituito dal consenso di un tutore legale. Le disposizioni relative alla sterilizzazione forzata stabilite nella presente direttiva non includono gli interventi medici di urgenza o le procedure chirurgiche condotti, ad esempio, con lo scopo di aiutare una donna salvandole la vita.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) La mutilazione genitale intersessuale è una procedura o trattamento chirurgico o medico non vitale, non necessario dal punto di vista medico, effettuato su una persona nata con variazioni delle caratteristiche sessuali con lo scopo o l'effetto di alterare tali caratteristiche per allinearle a quelle considerate tipicamente femminili o maschili. Le procedure e i trattamenti non vitali e non consensuali applicati alle donne e bambine intersessuali si basano sulla convinzione che un'opzione binaria delle caratteristiche sessuali sia la norma e che qualsiasi alternativa sia anormale e debba essere rettificata. Le procedure o i trattamenti sulle caratteristiche sessuali delle donne o bambine nate con variazioni delle caratteristiche sessuali, che non hanno la capacità di dare il proprio consenso, dovrebbero essere eseguiti solo in presenza di una chiara e urgente necessità di preservarne la vita o di prevenire gravi danni alla loro salute fisica. Le procedure o i trattamenti non vitali con lo scopo o l'effetto di alterare le caratteristiche sessuali dovrebbero essere eseguiti solo con il consenso preventivo e pienamente informato di una donna o bambina nata con variazioni delle caratteristiche sessuali. Le mutilazioni genitali intersessuali possono causare menomazioni fisiche e psicologiche di lunga durata e, pertanto, dovrebbero essere trattate con la stessa gravità delle mutilazioni genitali femminili. È pertanto importante fornire un adeguato sostegno medico e psicologico alle persone intersessuali e alle loro famiglie e rispettare il loro diritto di prendere decisioni informate in merito al proprio corpo e alla propria assistenza sanitaria.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) Le molestie sessuali e le molestie legate al sesso sono generalmente vietate a livello nazionale nel quadro dell'attuazione delle direttive dell'Unione sulla parità di genere. Tuttavia, gli atti legislativi dell'Unione non si sono dimostrati sufficientemente efficaci per combattere questi fenomeni nella pratica, in particolare per quanto riguarda le sanzioni. Se tale condotta non è sanzionata dal diritto penale, le vittime non beneficeranno della protezione mirata offerta dalla presente direttiva. L'articolo 83, paragrafo 2, TFUE consente di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati a condizione che il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia penale risulti essere indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione. Le direttive 2006/54/CE, 2004/113/CE e 2010/41/UE hanno armonizzato a livello dell'Unione le norme in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro e di molestie sessuali nella fornitura e nell'accesso a beni e servizi. Tenuto conto di tale contesto e dell'inefficace attuazione della politica dell'Unione contro le molestie sessuali, sono pertanto necessarie norme minime supplementari in tale settore.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste e le difensore dei diritti umani. ***Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini.*** La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio.

Emendamento

(17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste, le difensore dei diritti umani, ***le attiviste e le persone che fanno parte di comunità emarginate o che sono oggetto di forme di discriminazione trasversali. Le donne esposte alla discriminazione e alla violenza sulla base del loro genere o di altri motivi sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza online.*** La violenza online può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini. Il maggiore ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sul luogo di lavoro ha portato a un aumento della violenza online contro le donne. ***A seguito di tale aumento della violenza online, il Comitato economico e sociale europeo, in un parere dal titolo "Telelavoro e parità di genere - Condizioni affinché il telelavoro non aggravi la distribuzione ineguale dell'assistenza non retribuita e del lavoro domestico tra donne e uomini e costituisca un motore per la promozione della parità di genere", e l'Organizzazione internazionale del lavoro hanno affermato che occorre prestare particolare attenzione alle misure preventive e protettive nel contesto del lavoro.*** La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio. ***Le autorità competenti che combattono la violenza contro le donne dovrebbero essere formate per perseguire con successo i reati connessi alla violenza online, al fine di garantire***

che tali reati siano perseguiti con successo e di lottare contro l'impunità.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione comporta il rischio di **un'amplificazione** facile, rapida e diffusa di alcune forme di violenza online, con l'effetto di provocare o aggravare danni profondi e a lungo termine. **Il potenziale di amplificazione**, presupposto essenziale di molti reati di violenza online definiti nella presente direttiva, **dovrebbe corrispondere** alla capacità di rendere certi materiali accessibili **a una "pluralità" di** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il termine **"pluralità"** dovrebbe rinvviare al concetto di raggiungimento di un gran numero di utenti finali di queste tecnologie, con conseguente **ampio** accesso al materiale e sua potenziale ulteriore diffusione. Il termine dovrebbe essere interpretato e applicato tenendo conto delle circostanze del caso, comprese le tecnologie utilizzate per rendere accessibile tale materiale e i relativi mezzi di **amplificazione**.

Emendamento

(18) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione comporta il rischio di **una diffusione** facile, rapida e diffusa di alcune forme di violenza online, con l'effetto di provocare o aggravare danni profondi e a lungo termine. **La diffusione è un** presupposto essenziale di molti reati di violenza online definiti nella presente direttiva, **e corrisponde** alla capacità di rendere certi materiali accessibili **ad altri** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il termine **"altri utenti finali"** dovrebbe rinvviare al concetto di raggiungimento di un gran numero di utenti finali di queste tecnologie, con conseguente accesso al materiale e sua potenziale ulteriore diffusione. Il termine dovrebbe essere interpretato e applicato tenendo conto delle circostanze del caso, comprese le tecnologie utilizzate per rendere accessibile tale materiale e i relativi mezzi di **diffusione**.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, l'accessibilità non consensuale **di immagini o video intimi o di altro** materiale **ritraente**

Emendamento

(19) Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, l'accessibilità non consensuale **tramite tecnologie dell'informazione e della**

atti sessuali a una pluralità di utenti finali **tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione** può risultare estremamente dannosa per la vittima. Il reato previsto dalla presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile **a una pluralità di** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione o manipolazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini) di materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile a **una pluralità di** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione o manipolazione dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici ("deepfake") **con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi** molto simili a **quelli** realmente esistenti, **che ritraggono un'altra persona mentre compie atti sessuali**, risultando falsamente autentici o veritieri agli occhi altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

comunicazione di materiale **intimo e materiale di natura sessuale ad altri** utenti finali può risultare estremamente dannosa per la vittima. Il reato previsto dalla presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile **ad altri** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione o manipolazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini), **anche mediante l'uso dell'intelligenza artificiale**, di materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile a utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione o manipolazione dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici ("deepfake") **in cui materiale di tipo intimo o di natura sessuale ritrae persone** molto simili a **quelle** realmente esistenti, risultando falsamente autentici o veritieri agli occhi altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto. **Inoltre, poiché l'invio di immagini con contenuti espliciti a estranei online (il cosiddetto "cyber-flashing") è un metodo molto comune per intimidire e ridurre al silenzio le donne, è opportuno che la presente direttiva disciplini il reato di invio non consensuale di materiale intimo, comprese immagini o video di organi genitali.**

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti.

Emendamento

(20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari ***e dal contesto professionale***. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password, atti di pirateria informatica ***o l'installazione occulta di software che registrano le battute dei tasti*** sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti. ***Inoltre, poiché l'invio ripetuto di messaggi minacciosi e ingiuriosi in conversazioni private è una forma comune di violenza contro le donne, esso***

dovrebbe essere coperto dalla presente direttiva.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime che impediscano di sferrare un attacco **in concorso con terzi** o di partecipare a tale attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile **a una pluralità di** utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste o altre personalità, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari o nelle scuole. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone.

Emendamento

(21) Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime che impediscano di sferrare un attacco o di partecipare a tale attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile **ad altri** utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste, **difensore dei diritti umani** o altre personalità, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari o nelle scuole **e nel mondo del lavoro**. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) **Negli ultimi anni l'aumento** dell'uso di internet e dei social media ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul sesso o sul genere. L'effetto disinibente di internet moltiplica la

Emendamento

(22) **Inoltre, la prevalenza di piattaforme online dominanti ha svolto un ruolo significativo nell'aumento** dell'uso di internet e dei social media **negli ultimi anni e** ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e

condivisione facile, rapida e vasta dei discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. ***Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale.*** È un fenomeno che va intercettato fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al sesso o al genere della persona o delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso.

all'odio, anche basati sul sesso o sul genere, ***specie in combinazione con altri motivi di discriminazione.*** L'effetto disinibente di internet moltiplica la condivisione facile, rapida e vasta dei discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. Tuttavia, l'anonimato può anche essere essenziale per i sopravvissuti alla violenza di genere, così come per altre comunità a rischio. Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale. ***I bambini e i giovani possono essere oggetto di violenza online che spesso prende di mira caratteristiche personali come la disabilità, l'origine razziale o etnica, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali o altri motivi che, se non affrontati, possono causare esclusione sociale, ansia, induzione all'autolesionismo e, in situazioni estreme, gesti suicidari, tentativi di suicidio o suicidio.*** È un fenomeno che va ***prevenuto o*** intercettato fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al sesso o al genere della persona o delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il reato di istigazione alla violenza o all'odio online presuppone che l'istigazione sia espressa non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di

Emendamento

(23) Il reato di istigazione alla violenza o all'odio online presuppone che l'istigazione sia espressa non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dovrebbe pertanto implicare la diffusione al pubblico, da intendersi come il fatto di rendere **accessibile** a un numero potenzialmente illimitato di persone tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione un dato materiale che istighi alla violenza o all'odio, ossia rendere tale materiale facilmente accessibile agli utenti in genere senza che sia necessario l'ulteriore intervento di chi lo ha fornito, indipendentemente dal fatto che detta pluralità di persone acceda effettivamente alle informazioni in questione.

Di conseguenza, se per accedere al materiale è necessario registrarsi o essere ammessi a un gruppo di utenti, le informazioni dovrebbero considerarsi divulgate al pubblico solo se gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso. Nel valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta.

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dovrebbe pertanto implicare la diffusione al pubblico, da intendersi come il fatto di rendere **disponibile** a un numero potenzialmente illimitato di persone tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione un dato materiale che istighi alla violenza o all'odio, ossia rendere tale materiale facilmente accessibile agli utenti in genere senza che sia necessario l'ulteriore intervento di chi lo ha fornito, indipendentemente dal fatto che detta pluralità di persone acceda effettivamente alle informazioni in questione.

Di conseguenza, se per accedere al materiale è necessario registrarsi o essere ammessi a un gruppo di utenti, le informazioni dovrebbero considerarsi divulgate al pubblico solo se gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso. Nel valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta. ***Al fine di garantire che il materiale online si qualifichi come incitamento online alla violenza o all'odio, gli Stati membri dovrebbero garantire che tale materiale sia valutato, caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nel piano d'azione di Rabat delle Nazioni Unite sul divieto di appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza, tenendo conto, in particolare, del contesto sociale e politico del messaggio, dello status dell'oratore, del contenuto e della forma del discorso, dell'intento e della probabilità e imminenza di un danno.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *Gli Stati membri dovrebbero garantire che il fatto che un reato sia commesso con l'intenzione di trarre profitto o guadagno o che da un reato si abbia effettivamente tratto profitto o guadagno, ad esempio mediante ricatto in caso di violenza online o percependo un compenso con le mutilazioni genitali femminili o la sterilizzazione forzata, venga considerato una circostanza aggravante perché il profitto o il guadagno dimostra l'esistenza di un approccio sistematico e metodologico al reato, sottolineandone quindi la gravità.*

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) *I cosiddetti "delitti d'onore" sono commessi per perseguire uno scopo diverso o aggiuntivo rispetto all'effetto immediato del delitto. Tale scopo può essere il ripristino dell'"onore" della famiglia o il desiderio di essere considerati rispettosi della tradizione o dei principi religiosi, culturali o consuetudinari percepiti di una particolare comunità. Tali crimini esercitano una forte pressione sulla vittima, possono portare a violazioni dei diritti umani della stessa e tendere a colpire l'intera vita della persona, rendendo pertanto la vittima particolarmente vulnerabile.*

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quater) Una prospettiva sensibile alla dimensione di genere implica che si tenga conto delle particolarità relative alla vita sia delle donne sia degli uomini, mirando nel contempo a eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità di genere, affrontando e tenendo conto in tal modo della dimensione di genere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero includere una prospettiva sensibile alla dimensione di genere nell'attuazione della presente direttiva e nella sua valutazione. Una prospettiva sensibile alla dimensione di genere include altresì la comprensione strutturale delle origini della violenza di genere, compresa la violenza contro le donne e la violenza domestica, come fenomeno sistemico e risultato di disuguaglianze e discriminazioni diffuse nei confronti delle donne, che fornisce un terreno fertile per la tolleranza nei confronti della violenza contro le donne.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione per denunciare questo tipo di reati. La vittima di **violenza online** dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento

(24) La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica **e fornire prove** senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. **Nel rispetto delle specificità dei reati di cui alla presente direttiva e dell'evidente rischio che la vittima potrebbe ritirare la denuncia penale, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le autorità competenti adottino tutte le misure necessarie per assicurare che vengano raccolte prove dalle primissime fasi in**

violento.

maniera esaustiva. Gli Stati membri sono invitati a condividere le migliori prassi sulle modalità di garanzia della tutela delle prove nelle indagini su tali reati, anche attraverso la possibilità di registrazioni video del primo colloquio con la vittima, se del caso. Anche se forse non menzionato dalla vittima, le autorità competenti dovrebbero sempre considerare che i reati contemplati dalla presente direttiva sono la violenza contro le donne o la violenza domestica e dovrebbero pertanto prendere in considerazione la valutazione di tale aspetto nel corso dell'indagine. A tal fine gli Stati membri dovrebbero, oltre alla denuncia di persona, prevedere la possibilità di sporgere denuncia, in un ambiente sicuro, online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione per denunciare questo tipo di reati. Il sistema di denuncia online dovrebbe rispettare standard di sicurezza e non mettere in pericolo l'incolumità della vittima. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la denuncia da parte della vittima in tutta la propria diversità, anche, tra l'altro, garantendo opzioni facili e accessibili per le persone che vivono in zone remote e offrendo servizi di assistenza per aiutare coloro che non sanno leggere, coloro che vivono in istituti o le persone con disabilità, anche attraverso l'uso del Braille e della lingua dei segni. La vittima dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento violento. Nella denuncia dei reati e durante i procedimenti giudiziari, la vittima dovrebbe avere accesso all'assistenza legale, gratuita e in una lingua a lei ragionevolmente comprensibile.

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) In caso di violenza domestica e di violenza contro le donne, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima può essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che la vittima è a **rischio imminente** di danno fisico **grave**. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza contro le donne riguardanti i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario o educativo, che entra in contatto con il minore vittima o potenziale vittima se ha fondati motivi per ritenere che nei confronti del minore siano stati commessi **gravi** atti di violenza ai sensi della presente direttiva o siano prevedibili ulteriori gravi atti. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza.

Emendamento

(25) In caso di violenza domestica e di violenza contro le donne, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima può essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che la vittima è a **grave rischio** di danno fisico. **La segnalazione da parte di terzi è giustificata come misura mirata contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, in quanto tale violenza si verifica spesso in relazioni strette o in circostanze familiari e potrebbe non essere considerata come un atto di rilevanza penale e non è pertanto denunciata da coloro che la subiscono o ne sono testimoni diretti.** Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza contro le donne riguardanti i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza, **date le conseguenze dannose a lungo termine che esse hanno sui minori**, e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario o educativo, che entra in contatto con il minore vittima o potenziale vittima **e che dovrebbe agire** se ha fondati motivi per ritenere che nei confronti del minore siano stati commessi atti di violenza ai sensi della presente direttiva o siano prevedibili ulteriori gravi atti. Se il professionista segnala tali casi di violenza,

lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore. Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile.

Emendamento

(26) Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore. Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile. ***Per tutelare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza di professionisti specializzati nella cura e nel sostegno dei minori al fine di assisterli nelle procedure di segnalazione.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) L'indugio nel trattare le denunce di violenza contro le donne e di violenza domestica può mettere particolarmente a rischio le vittime, che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato dal momento che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere competenze sufficienti e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi reati.

Emendamento

(27) L'indugio nel trattare le denunce di violenza contro le donne e di violenza domestica può mettere particolarmente a rischio le vittime, che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato dal momento che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. Le autorità competenti ***per le indagini e l'azione penale*** dovrebbero pertanto ***trattare tali denunce senza indugio. Il fatto che la vittima abbia presentato denuncia o intenda lasciare la relazione può comportare un aumento del pericolo per la vittima. Le autorità competenti dovrebbero*** avere competenze

specializzate sufficienti e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi reati *senza indebito ritardo, perché il continuum di violenza indica che quei reati che sono percepiti come meno dannosi possono essere i primi di un'escalation di gravi reati di questo genere.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Generalmente la vittima di violenza domestica e di violenza contro le donne ha bisogno di protezione immediata *o* di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno svolgere una valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione della vittima al momento del primissimo contatto con le autorità competenti o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza contro le donne o di violenza domestica. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o proattivamente se la denuncia è sporta da terzi.

Emendamento

(28) Generalmente la vittima di violenza domestica e di violenza contro le donne ha bisogno di protezione immediata *e* di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza *o violenza sessuale* perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno svolgere una valutazione individuale *sensibile alla dimensione di genere* per determinare le esigenze di protezione *e di assistenza medica e specialistica* della vittima al momento del primissimo contatto con le autorità competenti o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza contro le donne o di violenza domestica. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o proattivamente se la denuncia è sporta da terzi.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere *preservarne* l'incolumità e fornirle

Emendamento

(29) Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere *preservare* l'incolumità *della vittima e*

un'assistenza su misura, tenendo conto tra l'altro della sua situazione individuale. Le situazioni che richiedono particolare attenzione potrebbero includere lo stato di gravidanza della vittima, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato.

della persona a suo carico, i diritti e i bisogni della vittima e fornirle un'assistenza **e una protezione** su misura, tenendo conto tra l'altro della sua situazione individuale **e della sua vulnerabilità**. Le situazioni che richiedono particolare attenzione potrebbero includere lo stato di gravidanza della vittima, **la sua salute fisica e mentale, disabilità, problemi relativi all'abuso di sostanze, la presenza di bambini, la presenza di animali da compagnia**, il suo legame di dipendenza o la sua relazione **con l'autore del reato, compresa la dipendenza economica o la dipendenza per motivi legati allo status di residenza, o la vittima che ha un figlio in comune** con l'autore del reato.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per garantire alla vittima un'assistenza e una protezione complete, tutte le autorità e gli organismi competenti, non solo le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, dovrebbero partecipare alla valutazione dei rischi per la vittima stessa e di misure di assistenza adeguate sulla base di orientamenti chiari emanati dagli Stati membri. Tali orientamenti dovrebbero indicare i fattori da considerare per valutare il rischio **che rappresenta l'autore del reato o l'indagato, anche** tenendo conto del fatto che un indagato per reati minori può essere altrettanto pericoloso di un indagato per reati più gravi, soprattutto in caso di violenza domestica e stalking.

Emendamento

(30) Per garantire alla vittima un'assistenza e una protezione complete, **adeguate e coordinate, è necessario adottare un approccio standardizzato alla valutazione del rischio che promuova una comprensione condivisa del rischio durante tutto il procedimento e un linguaggio comune per comunicarlo**. Tutte le autorità e gli organismi competenti, non solo le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, dovrebbero partecipare alla valutazione dei rischi per la vittima stessa e di misure di assistenza **e protezione** adeguate. **Ciò dovrebbe avvenire** sulla base di **protocolli di valutazione del rischio rispettosi delle differenze culturali e di genere e di orientamenti chiari emanati dagli Stati membri, elaborati in cooperazione con i servizi di assistenza specialistica per le donne e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere**. Tali orientamenti

dovrebbero indicare i fattori da considerare per valutare il rischio *derivante dalle specificità delle forme di violenza di cui alla presente direttiva, compresi i comportamenti coercitivi e di controllo da parte dell'autore* del reato o *dell'indagato*, e tenendo conto del fatto che un indagato per reati minori *o senza precedenti penali* può essere altrettanto pericoloso di un indagato per reati più gravi *o reiterati*, soprattutto in caso di violenza domestica e stalking. *È essenziale anche una formazione specialistica per i professionisti in prima linea relativa all'uso degli strumenti di valutazione del rischio. La valutazione del rischio dovrebbe essere rivista in fasi importanti del processo, come all'inizio di un procedimento giudiziario, all'emissione di una sentenza o nei dibattimenti per la revisione degli accordi per l'affidamento.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alle ritorsioni e poiché subiscono un danno emotivo che ne pregiudica lo sviluppo, i figli della vittima dovrebbero ricevere le stesse misure di protezione previste per la vittima. Altre persone a carico della vittima, ad esempio adulti con disabilità o anziani a carico ai quali questa presta assistenza, possono subire un danno emotivo analogo e dovrebbero pertanto beneficiare delle stesse misure di protezione.

Emendamento

(31) A causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alle ritorsioni e poiché subiscono un danno emotivo che ne pregiudica lo sviluppo, i figli della vittima dovrebbero ricevere le stesse misure di protezione previste per la vittima. Altre persone a carico della vittima, ad esempio adulti con disabilità o anziani a carico ai quali questa presta assistenza, possono subire un danno emotivo analogo e dovrebbero pertanto beneficiare delle stesse misure di protezione. *Nel contesto della violenza contro le donne, il maltrattamento di minori da parte dei responsabili può essere utilizzato per esercitare potere e commettere atti di violenza contro le madri, un tipo di violenza indiretta contro le donne nota in*

alcuni Stati membri come violenza vicaria. Anche gli animali sono spesso utilizzati come leva nell'esercizio del potere da parte dell'autore del reato. È pertanto essenziale che gli Stati membri garantiscano che le autorità competenti ricevano una formazione adeguata sulle complesse dinamiche dei rapporti abusivi, in modo che siano in grado di concedere tali misure di protezione ovunque e ogniqualvolta siano opportune.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La vittima di violenza contro le donne e di violenza domestica ha spesso bisogno di ***un'assistenza specifica***. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero indirizzarla verso servizi adeguati. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato particolari esigenze di assistenza. In tal caso i servizi di assistenza dovrebbero poter entrare in contatto con la vittima anche senza il suo consenso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali della vittima da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati

Emendamento

(32) La vittima di violenza contro le donne e di violenza domestica ha spesso bisogno di ***servizi di assistenza specifici da parte di professionisti formati e di cure mediche***. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero ***immediatamente*** indirizzarla verso servizi adeguati, ***incluse prestazioni mediche***. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato particolari esigenze di assistenza ***e di tipo medico***. In tal caso i servizi di assistenza dovrebbero poter entrare in contatto con la vittima anche senza il suo consenso, ***ma nel rispetto della sicurezza della vittima, tenendo conto delle sue esigenze e prevenendo qualsiasi ulteriore vittimizzazione o vittimizzazione secondaria. Tuttavia, dovrebbe essere esercitata a tale riguardo la dovuta cautela perché la vittima potrebbe essere messa in pericolo se i servizi di assistenza si mettessero in contatto con la stessa senza il suo consenso, ad esempio nel caso in cui la vittima vive con l'autore del reato che la tiene sotto controllo. Ciò rischia altresì di isolare ulteriormente le vittime dall'assistenza a causa della paura. Pertanto, i servizi di assistenza***

trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva un'assistenza e una protezione adeguate.

dovrebbero contattare le vittime senza il loro consenso solo se lo ritengono essenziale per la loro sicurezza e il loro benessere. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali della vittima da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ***e la direttiva (UE) 2016/680.*** La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza ***e medici***, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva un'assistenza, ***cure mediche*** e una protezione adeguate. ***Occorre garantire che solo un numero limitato di persone abbia accesso ai dati e che i periodi di accesso siano chiaramente stabiliti. Le vittime dovrebbero ricevere informazioni sulle fasi del procedimento e su come ottenere le prove per un eventuale futuro procedimento penale.***

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) È molto importante garantire la presenza di personale specializzato all'interno delle autorità di polizia, dei pubblici ministeri e delle autorità giudiziarie degli Stati membri. Per garantire un approccio attento alla dimensione di genere nella lotta contro tali reati, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di istituire tribunali o camere specializzate e designare procuratori specializzati nella violenza contro le donne e la violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di risorse sufficienti per indagare sui reati contemplati dalla presente direttiva, al fine di evitare che un'indagine inadeguata conduca a un'azione penale inefficace ed evitare un aumento dell'impunità.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a loro carico.

(33) È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la **rapida** disponibilità di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, **nonché il ricorso all'arresto e alla detenzione**, al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a loro carico.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) È opportuno che gli Stati membri garantiscano la possibilità di disporre misure urgenti di allontanamento in situazioni di pericolo immediato, ad esempio quando il danno è imminente o si è già concretizzato e può essere nuovamente inflitto.

Emendamento

(34) È opportuno che gli Stati membri garantiscano la possibilità di disporre misure urgenti di allontanamento in situazioni di pericolo immediato, ad esempio quando il danno è imminente o si è già concretizzato e può essere nuovamente inflitto ***alla vittima o alle persone a suo carico.***

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Considerando 35**

Testo della Commissione

(35) Gli ordini di protezione possono comprendere il divieto per l'autore del reato o l'indagato di accedere a determinate località, di avvicinarsi alla vittima o alla persona a carico a una distanza inferiore a quella prescritta o ***di contattarla*** anche attraverso interfacce online e di detenere armi da fuoco o letali, ove necessario.

Emendamento

(35) ***Le ordinanze restrittive e*** gli ordini di protezione possono comprendere il divieto per l'autore del reato o l'indagato di accedere a determinate località, ***luoghi o aree definite dove la vittima o la persona a suo carico risiede o si reca in visita, il divieto*** di avvicinarsi alla vittima o alla persona a carico a una distanza inferiore a quella prescritta, ***di contattare la vittima o la persona a suo carico*** anche attraverso interfacce online e di detenere armi da fuoco o letali, ove necessario. ***Tali ordini dovrebbero essere emessi ogni volta che la situazione di rischio per la vittima lo renda consigliabile, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia.***

Emendamento 47

**Proposta di direttiva
Considerando 36**

Testo della Commissione

(36) Per preservarne l'efficacia, le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive

Emendamento

(36) Per preservarne l'efficacia, le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive

e degli ordini di protezione dovrebbero essere soggette a sanzioni. Tali sanzioni possono avere carattere penale o essere di altra natura giuridica e possono comprendere pene detentive, ammende o altra sanzione legale che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

e degli ordini di protezione dovrebbero essere soggette a sanzioni. Tali sanzioni possono avere carattere penale o essere di altra natura giuridica e possono comprendere pene detentive, ammende o altra sanzione legale che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva. ***Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché nelle situazioni in cui sono disposti misure di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, gli autori di reato siano informati e incoraggiati a iscriversi volontariamente a programmi specializzati che affrontano il loro comportamento violento. È essenziale che le vittime siano informate di qualsiasi violazione delle misure di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione. Poiché le violazioni di misure di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione può aumentare i rischi e richiedere la messa in atto di un'ulteriore protezione, dopo una violazione documentata è necessario effettuare immediatamente una nuova valutazione dell'ordine.***

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Il monitoraggio elettronico dovrebbe essere utilizzato per garantire l'applicazione di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione. Il monitoraggio elettronico consente di assicurare il rispetto di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Le vittime dovrebbero essere sempre informate sulle possibilità e sui limiti del monitoraggio elettronico.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La produzione di prove del comportamento sessuale passato della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Pertanto, fatti salvi i diritti della difesa, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari non dovrebbero essere consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima.

Emendamento

(37) La produzione di prove del comportamento sessuale passato, **le preferenze sessuali e l'abbigliamento** della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Pertanto, fatti salvi i diritti della difesa, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari non dovrebbero essere consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima. **Nei procedimenti giudiziari dovrebbe essere possibile utilizzare appunti presi da consulenti o terapeuti solo con il consenso della persona che ha parlato con il consulente o il terapeuta.**

Emendamento 50

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) I servizi specialistici per le donne svolgono un ruolo cruciale nel fornire sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Forniscono servizi che utilizzano metodologie attente alle problematiche di genere per sostenere le donne e i loro figli vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali servizi includono i centri di assistenza per le donne, le case rifugio per donne, le linee di assistenza

gratuite, i centri anti-stupro, i centri anti-violenza sessuale nonché i servizi di prevenzione primaria. Sono spesso forniti da organizzazioni non governative gestite da donne.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e viste le esigenze specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che organismi appositamente designati prevedano misure supplementari di assistenza e di prevenzione di tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata *sul* sesso, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alle direttive 2004/113/CE⁸, 2006/54/CE⁹ e 2010/41/UE¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio *sono* nella posizione ideale per svolgere tali compiti. Tali organismi dovrebbero *inoltre* essere legittimati ad agire per conto o a sostegno delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento e della rimozione di contenuti illegali online, previo accordo della vittima. Dovrebbe essere altresì prevista la possibilità di agire per conto o a sostegno di più vittime. Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti.

Emendamento

(38) Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e viste le esigenze specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che *servizi di assistenza specialistica e* organismi *nazionali appositamente designati, organismi per la parità e altri soggetti pertinenti* prevedano misure supplementari di assistenza e di prevenzione di tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata *sulla razza, l'etnia e il* sesso, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alle direttive *2000/43/CE*, 2004/113/CE⁸, 2006/54/CE⁹ e 2010/41/UE¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio *potrebbero essere* nella posizione ideale per svolgere tali compiti, *purché dispongano delle competenze specialistiche adeguate nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica. In conformità con le singole tradizioni giuridiche e le culture degli Stati membri*, tali organismi *e altri soggetti specializzati interessati* dovrebbero *essere in grado di sostenere la raccolta di dati ed* essere legittimati ad agire per conto o a sostegno delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento e della rimozione di contenuti illegali online, previo accordo della vittima. Dovrebbe essere altresì prevista la

possibilità di agire per conto o a sostegno di più vittime. Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti ***e di una formazione adeguata per stare al passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie utilizzate in relazione ai reati contemplati dalla presente direttiva.***

⁸ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

⁹ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁰ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

⁸ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

⁹ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁰ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Emendamento 52

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile

Emendamento

(39) Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile

materiale frutto di certi reati di violenza online **a una pluralità di** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative agli ordini e altre misure di rimozione e disabilitazione dell'accesso al materiale in questione lascino impregiudicate le norme pertinenti del regolamento *XX/YYYY [proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali]*. In particolare tali ordini dovrebbero rispettare il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti e i requisiti specifici del suddetto regolamento per quanto riguarda gli ordini di rimozione dei contenuti illegali online.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Considerando 43

materiale frutto di certi reati di violenza online **ad altri** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale.

Emendamento

(42) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative agli ordini e altre misure di rimozione e disabilitazione dell'accesso al materiale in questione lascino impregiudicate le norme pertinenti del regolamento **(UE) 2022/2065**. In particolare tali ordini dovrebbero rispettare il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti e i requisiti specifici del suddetto regolamento per quanto riguarda gli ordini di rimozione dei contenuti illegali online.

Testo della Commissione

(43) Data la potenziale importanza, a fini investigativi e di azione penale contro i reati in questione, del materiale che può essere oggetto di ordini o altre misure di rimozione o disabilitazione dell'accesso prese in virtù della presente direttiva, è opportuno che siano disposte le misure necessarie affinché le autorità competenti possano procurarsi o conservare detto materiale, se necessario. Tali misure potrebbero consistere ad esempio nell'imporre ai prestatori di servizi intermediari interessati di trasmettere il materiale alle autorità o di conservarlo per un periodo di tempo limitato che non si protragga oltre il necessario. Qualunque misura di questo tipo dovrebbe garantire la sicurezza del materiale, limitarsi a quanto ragionevole e rispettare le norme di protezione dei dati personali applicabili.

Emendamento

(43) Data la potenziale importanza, a fini investigativi e di azione penale contro i reati in questione, del materiale che può essere oggetto di ordini o altre misure di rimozione o disabilitazione dell'accesso prese in virtù della presente direttiva, è opportuno che siano disposte le misure necessarie affinché le autorità competenti possano procurarsi o conservare detto materiale ***al fine di fornire prove***, se necessario. Tali misure potrebbero consistere ad esempio nell'imporre ai prestatori di servizi intermediari interessati di trasmettere il materiale alle autorità o di conservarlo per un periodo di tempo limitato che non si protragga oltre il necessario, ***nel quadro dell'indagine e al fine di sostenerla***. Qualunque misura di questo tipo dovrebbe garantire la sicurezza del materiale, limitarsi a quanto ragionevole, ***necessario e proporzionato*** e rispettare le norme di protezione dei dati personali applicabili.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale. Il risarcimento a carico dell'autore del reato dovrebbe essere integrale e non dovrebbe essere limitato da nessun massimale. Dovrebbe coprire tutti i danni e il trauma subiti dalla vittima e i costi sostenuti per gestirli, compresi tra l'altro i costi terapeutici, l'impatto sulla situazione occupazionale, la perdita di reddito, i danni psicologici e i danni morali conseguenti alla violazione della dignità della vittima. L'importo del risarcimento

Emendamento

(44) Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale. Il risarcimento a carico dell'autore del reato dovrebbe essere integrale e non dovrebbe essere limitato da nessun massimale. Dovrebbe coprire tutti i danni e il trauma subiti dalla vittima e i costi sostenuti per gestirli, compresi tra l'altro i costi ***per servizi di assistenza sanitaria, compresi servizi per la salute sessuale e riproduttiva e per la salute psicologica, la riabilitazione, i costi terapeutici***, l'impatto sulla situazione

dovrebbe tener conto del fatto che la vittima di violenza domestica potrebbe essere costretta a stravolgere la propria vita per mettersi al riparo, ad esempio cambiando lavoro o cercando nuove scuole per i propri figli o addirittura creandosi una nuova identità.

occupazionale, la perdita di reddito, i danni psicologici e i danni morali conseguenti alla violazione della dignità della vittima. L'importo del risarcimento dovrebbe tener conto del fatto che la vittima di violenza **contro le donne e di violenza** domestica potrebbe essere costretta a stravolgere la propria vita per mettersi al riparo, ad esempio cambiando **residenza o** lavoro o cercando nuove scuole per i propri figli o addirittura creandosi una nuova identità. **Il risarcimento dovrebbe essere messo a disposizione delle vittime nel più breve tempo possibile.**

Emendamento 56

Proposta di direttiva Considerando 45

Testo della Commissione

(45) È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano prestati prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale.

Emendamento

(45) È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano prestati **senza indugio** prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale.

L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere messi a disposizione delle vittime a prescindere dall'avvio di procedimenti penali.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Considerando 46

Testo della Commissione

(46) I servizi di assistenza specialistica

Emendamento

(46) I servizi di assistenza specialistica

dovrebbero **prestare** sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online.

dovrebbero **fornire** sostegno, **consulenza e informazioni su tutte le questioni giuridiche e pratiche pertinenti** alle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, **lo sfruttamento sessuale attraverso la prostituzione altrui**, le mutilazioni genitali femminili e **intersessuali**, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online, **nonché indirizzarle verso esami medico-legali e servizi di assistenza sanitaria completi**.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

(47) L'assistenza specialistica dovrebbe offrire alla vittima un sostegno ritagliato sulle sue esigenze specifiche e indipendentemente da un'eventuale denuncia ufficiale. Tali servizi **potrebbero** essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica. L'assistenza specialistica può essere disposta da autorità nazionali, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative. Queste dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e, se a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati.

Emendamento

(47) L'assistenza specialistica dovrebbe offrire alla vittima un sostegno, **comprese cure mediche**, ritagliato sulle sue esigenze specifiche e indipendentemente da un'eventuale denuncia ufficiale. Tali servizi **dovrebbero** essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica, **in particolare con i servizi di assistenza specialistica alle donne. Si dovrebbero istituire sistemi di orientamento e cooperazione tra i servizi generali di assistenza alle vittime e assistenza specialistica alle donne.** L'assistenza specialistica può essere disposta da autorità nazionali, **regionali o locali**, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative. Queste dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e, se a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati. **Nel pianificare l'organizzazione**

di servizi di assistenza specialistica, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle strutture e delle sinergie tra i servizi di assistenza specialistica esistenti forniti da organizzazioni non governative e i tipi di servizi offerti al fine di garantire un chiaro coordinamento tra gli attori e, di conseguenza, agevolare l'accesso delle donne a tali servizi.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Le vittime di violenza domestica e di violenza contro le donne hanno molteplici esigenze di protezione e assistenza. Per **farsene** carico efficacemente, gli Stati membri dovrebbero fornire tali servizi negli stessi locali o assicurarne il coordinamento tramite un punto di contatto centrale. Per garantire che siano raggiunte **anche** le vittime in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali centri, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso online a questi servizi. Andrebbe pertanto creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili e da cui accedere ai servizi di assistenza e protezione disponibili (punto di accesso unico online). Il sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

Emendamento

(48) Le vittime di violenza domestica e di violenza contro le donne hanno molteplici esigenze di protezione, **di cure mediche** e assistenza. **Questo tipo di assistenza è meglio garantito dalle organizzazioni femminili, tenuto conto dell'impatto sproporzionato che la violenza contro le donne ha su di esse. Le autorità nazionali dovrebbero sostenere e riconoscere i servizi specialistici per le donne. I servizi specialistici per le donne dovrebbero essere sistematicamente inclusi nei processi di coordinamento multiagenzia per la valutazione e la gestione dei rischi. Per farsi** carico efficacemente **delle molteplici esigenze di protezione, cure mediche e assistenza delle vittime di violenza domestica e violenza contro le donne**, gli Stati membri dovrebbero fornire tali servizi negli stessi locali o, **laddove ciò non sia possibile**, assicurarne il coordinamento tramite un punto di contatto centrale. **Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali servizi siano distribuiti equamente dal punto di vista geografico.** Per garantire che siano raggiunte **tutte** le vittime, **incluse quelle situate** in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali centri, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso online a **distanza** a questi servizi

*attraverso un'applicazione, un sito web e un numero di telefono attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Andrebbe pertanto, tra l'altro, creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili e da cui accedere ai servizi di assistenza e protezione disponibili **in presenza e online** (punto di accesso unico online). Il sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, **come quelli di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Tutti i servizi, sia online che in presenza, dovrebbero essere pienamente accessibili e non discriminatori.***

Emendamento 60

Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e riesaminare e, se necessario, aggiornare periodicamente, alla luce della loro applicazione pratica, orientamenti e protocolli per i servizi generali di assistenza alle vittime, in consultazione e cooperazione con, tra l'altro, i servizi di assistenza specialistica alle donne, i centri di protezione delle vittime, gli operatori sanitari e altri attori pertinenti, sulla base di prove, delle loro competenze e delle migliori pratiche, e tenendo conto del processo di esecuzione e del contenuto delle valutazioni individuali specializzate per individuare le esigenze di protezione delle vittime e le valutazioni individuali delle esigenze di sostegno delle vittime ai sensi della presente direttiva. Tali orientamenti e protocolli dovrebbero includere informazioni su come trattare le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore, al fine di evitare stereotipi di genere e in modo da evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. In situazioni del genere in cui i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne tendono ad aumentare, è opportuno garantire la continuità di tali servizi.

Emendamento

(49) I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, ***i consultori femminili, i centri anti-violenza di prima assistenza, i centri specializzati per persone LGBTIQ, le linee di assistenza telefonica e i programmi che si occupano della riabilitazione degli autori di violenze e della gestione clinica dello stupro*** dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. In situazioni del genere in cui i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne tendono ad aumentare, è opportuno garantire la continuità di tali servizi.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta ***improntata a grande sensibilità*** da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di ***assistenza*** medica e sostegno per il trauma subito, ***unitamente*** a perizie medico-legali immediate per la raccolta delle prove necessarie ai fini dell'azione penale. ***I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero essere disponibili*** in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro. Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili,

Emendamento

(50) La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta ***sensibile alle specificità di genere*** da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di ***un'assistenza medica completa e a lungo termine, compresa l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva e la gestione clinica dello stupro, inclusa la contraccezione di emergenza, la profilassi post-esposizione, le cure per le infezioni sessualmente trasmesse e un accesso all'aborto sicuro e legale, nonché di sostegno per il trauma subito e della possibilità di ricevere un'assistenza a***

che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza *mirata*. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime.

lungo termine, compresa la consulenza. I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero offrire perizie medico-legali immediate per la raccolta delle prove necessarie ai fini dell'azione penale *ed essere disponibili 24 ore su 24* in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro. Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili *e intersessuali e di altre pratiche dannose*, che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza *su misura*. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica *personalizzata* per tali vittime, *adottando un approccio multidisciplinare e incentrato sulle vittime ed erogando attività di formazione mirate a tutti i professionisti pertinenti che potrebbero entrare in contatto con una vittima o una persona a rischio. Tale assistenza specialistica dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme più rigorose in materia di vita privata, sfera intima e riservatezza.*

Emendamento 63

Proposta di direttiva Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) Le vittime di mutilazioni genitali femminili, che sono spesso ragazze e bambine, e le vittime di sterilizzazione forzata hanno bisogno di un'assistenza mirata. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime e che detti servizi di assistenza specialistica siano prestati nel rispetto delle più rigorose norme di riservatezza e tutela della vita intima e privata.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Considerando 50 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 ter) Poiché la violenza online è notevolmente sottostimata, i fornitori di servizi di assistenza specialistica per le vittime di violenza online dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e tali servizi dovrebbero essere facilmente accessibili. Tali servizi dovrebbero includere sostegno psicologico, consulenza legale e assistenza.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Considerando 50 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 quater) La violenza sul posto di lavoro e le molestie nel mondo del lavoro sono inaccettabili e incompatibili con il principio di lavoro dignitoso. Incidono sulla salute psicologica, fisica e sessuale della persona, sulla sua dignità, sul suo ambiente familiare e sociale, nonché sulla qualità dei servizi pubblici e privati. In particolare, possono impedire alle persone, in particolare alle donne, l'accesso, la permanenza e l'avanzamento nel mercato del lavoro e costituiscono pertanto una minaccia per le pari opportunità. Influiscono altresì negativamente sull'organizzazione del lavoro, sulle relazioni sul luogo di lavoro, sull'impegno dei lavoratori, sulla reputazione e sulla produttività delle imprese.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Le molestie sul lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Poiché le molestie sessuali *sul* lavoro **hanno** conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro, è opportuno che servizi **di consulenza esterna** prestino consulenza all'una e all'altro su come affrontare adeguatamente tali situazioni **sul luogo di** lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente.

Emendamento

(51) Le molestie sul lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Poiché le molestie sessuali **nel mondo del lavoro sono una forma di discriminazione che ha** conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro, è opportuno che servizi **esterni specializzati e formati** prestino consulenza all'una e all'altro su come **prevenire e** affrontare adeguatamente tali situazioni **nel mondo del** lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente. **Le molestie sessuali nel mondo del lavoro e la violenza sul lavoro dovrebbero essere affrontate per il tramite del dialogo sociale o attraverso atti giuridici, o con entrambi i mezzi, prendendo in considerazione tutti i luoghi di lavoro come stabilito dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.**

Emendamento 67

**Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) Le parti sociali possono svolgere, attraverso misure pertinenti, un ruolo fondamentale nella lotta contro le molestie sessuali nel mondo del lavoro e la violenza domestica. Data la crescente disponibilità del telelavoro a domicilio, il luogo in cui si verifica la violenza domestica può essere di fatto il luogo di lavoro della vittima. I datori di lavoro e i sindacati possono altresì contribuire a

identificare i casi di violenza domestica, a prestare sostegno alle vittime e ad affrontare l'impatto della violenza domestica sulla vita professionale. Esistono già numerosi esempi di buone pratiche e accordi sulle politiche da adottare sul luogo di lavoro per offrire assistenza alle vittime di violenza domestica e permettere loro di continuare a lavorare in sicurezza.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'operatività di linee nazionali di assistenza telefonica dal numero unico appositamente istituito a livello dell'UE [116016], da pubblicizzare su ampia scala come numero pubblico gratuito e disponibile 24 ore su 24. L'assistenza prestata dovrebbe includere una consulenza psicologica ed essere in grado di rinviare a servizi in presenza, quali le case rifugio, *i centri di ascolto o la polizia.*

Emendamento

(52) Gli Stati membri dovrebbero garantire *l'accessibilità e* l'operatività di linee nazionali di assistenza telefonica *per le vittime che cercano sostegno* dal numero unico appositamente istituito a livello dell'UE [116016] *o da un altro numero esistente*, da pubblicizzare su ampia scala come numero pubblico gratuito e disponibile 24 ore su 24. L'assistenza prestata dovrebbe includere una consulenza psicologica *da parte di servizi di supporto specializzati* ed essere in grado di rinviare a servizi in presenza, quali le case rifugio, *i servizi di assistenza specialistica per le donne e altri servizi sociali, sanitari e di giustizia. Dette linee di assistenza telefonica dovrebbero essere gestite separatamente dalle altre linee di assistenza alle vittime di reato e il personale che le gestisce dovrebbe fornire tutti i numeri di emergenza nazionali. Le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica che dovessero chiamare una linea di assistenza telefonica generale dovrebbero essere messe in comunicazione con la linea di assistenza telefonica specialistica raggiungibile al numero unico appositamente istituito a livello dell'UE o a un altro numero esistente per una*

consulenza mirata. Gli Stati membri dovrebbero istituire una linea nazionale di assistenza telefonica nel caso in cui non esista già.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma.

Emendamento

(53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche **orientamenti giuridici di base e** l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, **compresa la salute mentale**, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di un numero sufficiente di case rifugio dedicate alla violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che dette case rifugio siano distribuite adeguatamente dal punto di vista geografico. Tali case rifugio dovrebbero essere disponibili esclusivamente per le vittime di atti di violenza, e la loro ubicazione dovrebbe rimanere riservata, al fine di garantire l'incolumità delle donne. È opportuno che siano disponibili diverse tipologie di case rifugio, comprese case rifugio per sole donne, garantendo in tal modo la massima flessibilità per le vittime. Le case rifugio dovrebbero essere sempre disponibili a titolo gratuito per le vittime e garantire la presenza fisica attiva e continua di personale formato e specializzato nell'interazione con le vittime e nel sostegno ad esse. Si dovrebbero mettere a disposizione case rifugio e altre sistemazioni temporanee adeguate per rispondere alle esigenze***

specifiche delle vittime con disabilità.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) La violenza domestica spesso influisce sull'occupazione e sulla produttività della vittima nonché sulla sua salute e sicurezza sul lavoro a causa dello stress e della paura. Gli autori di reati spesso impediscono al partner o all'ex partner di accedere al luogo di lavoro. Inoltre, le vittime hanno spesso bisogno di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche o presenziare a procedimenti giudiziari o sbrigare incombenze sociali, ad esempio cercare un nuovo alloggio. Gli Stati membri dovrebbero quindi attuare misure volte a garantire che i datori di lavoro che sono stati informati della situazione della vittima non possano discriminarla o metterla in alcun modo in una posizione di svantaggio nel periodo immediatamente successivo alla violenza e a causa dell'impatto di fattori legati alla violenza. Al contrario, per assistere le vittime nelle difficili transizioni e aiutarle a rimanere nel mondo del lavoro, salvaguardando in tal modo le loro risorse economiche e la loro indipendenza finanziaria, bisognerebbe riconoscere loro il diritto a un congedo retribuito e a condizioni di lavoro flessibili per un periodo di tempo adeguato.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Per affrontare efficacemente le

(54) Per affrontare efficacemente le

conseguenze a danno delle vittime minori di età, le misure di sostegno ai minori dovrebbero includere una consulenza psicologica consona all'età, unitamente a un'assistenza pediatrica se necessaria, ed essere disposte non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che il minore possa essere stato vittima di violenza o testimone di tali atti. Nel prestare sostegno al minore, dovrebbero essere considerati preminenti i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta.

conseguenze a danno delle vittime minori di età, le misure di sostegno ai minori dovrebbero includere una consulenza psicologica consona all'età **da parte di professionisti formati**, unitamente a un'assistenza pediatrica se necessaria, ed essere disposte non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che il minore possa essere stato vittima di violenza o testimone di tali atti. ***Dette misure di sostegno non dovrebbero richiedere il previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale, nel caso in cui tale persona sia l'autore del reato o l'indagato, e dovrebbero essere conformi ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare gli articoli 9 e 12. Tali misure dovrebbero essere disponibili a lungo termine, in funzione delle esigenze della vittima.*** Nel prestare sostegno al minore, dovrebbero essere considerati preminenti i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta. ***Dovrebbe essere garantita la cooperazione tra le autorità competenti e i luoghi in cui il minore si reca frequentemente, ad esempio la scuola, sia per sostenere il minore che per fornire la dovuta assistenza agli altri minori e genitori. I casi di sindrome da alienazione parentale e concetti e termini simili che fanno ricadere sulle madri la colpa per l'"alienazione" dei loro figli dal padre sono spesso legati a casi di violenza contro le donne e di violenza domestica, rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza del minore e causano una vittimizzazione secondaria, uno stress psicologico supplementare e traumi alle vittime. Il riferimento a tali concetti mette in discussione le capacità genitoriali delle vittime, non tiene conto della testimonianza dei minori e dei rischi di violenza cui sono esposti, e mette a rischio i diritti e la sicurezza di madri e figli.***

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con l'autore del reato o indagato titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano messi a disposizione luoghi neutrali provvisti di vigilanza, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore. Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore dovrebbe essere alloggiato in via prioritaria insieme al titolare della responsabilità genitoriale che non sia l'autore del reato né l'indagato, ad esempio la madre. ***Si dovrebbe sempre tener conto dell'interesse superiore del minore.***

Emendamento

(55) Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con l'autore del reato o indagato titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano messi a disposizione luoghi neutrali provvisti di vigilanza, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore. ***I luoghi neutrali provvisti di vigilanza per gli incontri con l'autore del reato dovrebbero garantire l'incolumità sia del minore che, ove pertinente, del titolare della responsabilità genitoriale non violento e consentire di evitare i contatti tra l'autore del reato o indagato e il genitore non violento o i suoi parenti quando accompagnano il minore all'incontro.*** Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore dovrebbe essere alloggiato in via prioritaria insieme al titolare della responsabilità genitoriale che non sia l'autore del reato né l'indagato, ad esempio la madre. ***L'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere preso in considerazione e prevalere su una richiesta di affidamento condiviso o di diritto di visita da parte del genitore violento. Gli autori del reato dovrebbero essere oggetto di segnalazioni adeguate al fine di contrastare la violenza nei confronti dei loro familiari.***

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Considerando 55 bis (nuovo)

(55 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per evitare i pregiudizi nella determinazione dell'"interesse superiore del minore". Tali pregiudizi potrebbero comprendere la convinzione che è nell'"interesse superiore del minore" mantenere a tutti i costi i contatti con entrambi i genitori o i parenti, indipendentemente dalle violenze di cui il minore è stato testimone, il che ha effetti devastanti e pericolosi sia per il minore che per l'altro genitore. Il diritto del minore di mantenere contatti con entrambi i genitori dovrebbe essere limitato, se necessario.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Considerando 56

(56) Le vittime con esigenze specifiche e i gruppi a rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne che vivono in zone rurali, **le lavoratrici del sesso**, le detenute o le donne anziane, dovrebbero ricevere una protezione e un'assistenza specifiche.

(56) Le vittime con esigenze specifiche e i gruppi a rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica **che subiscono discriminazioni intersezionali**, come le donne con disabilità, **le donne che vivono in strutture di assistenza istituzionali**, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, **le donne con lavori scarsamente retribuiti, le donne disoccupate**, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, **le vittime dei cosiddetti "reati d'onore"**, le donne che vivono in zone rurali **o in regioni meno prospere, le prostitute, le donne che appartengono a minoranze sessuali e di identità di genere, le donne con problemi di dipendenza**, le detenute, le donne anziane **e le donne LBTIQ+** dovrebbero ricevere una protezione, **cure**

mediche e un'assistenza specifiche. Le vittime di violenza coperte dalla presente direttiva che presentano domanda di protezione internazionale dovrebbero essere considerate richiedenti con esigenze di accoglienza particolari quali definite nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Emendamento 75

Proposta di direttiva Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Le donne con disabilità sono oggetto senza comune misura di violenza contro le donne e di violenza domestica e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri **provvedano affinché queste** possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.

Emendamento

(57) Le donne con disabilità sono oggetto senza comune misura di violenza contro le donne e di violenza domestica e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. **Il processo di denuncia della violenza è spesso inaccessibile a causa di politiche e norme inadeguate, atteggiamenti negativi, barriere fisiche, scarsa informazione e comunicazione, mancata prestazione di servizi, finanziamenti insufficienti e mancato coinvolgimento delle vittime con disabilità nelle decisioni che incidono direttamente sulla loro vita.** È pertanto opportuno che gli Stati membri **adeguino di conseguenza i loro servizi di assistenza per assicurare che le donne con disabilità** possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(57 bis) *Le azioni volte a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica dovrebbero basarsi su un triplice approccio, che prevede misure preventive primarie, secondarie e terziarie. È opportuno garantire un coordinamento adeguato di questi tre approcci. Le misure preventive primarie dovrebbero mirare a prevenire il verificarsi della violenza e includere campagne di sensibilizzazione per migliorare, presso il grande pubblico, la comprensione delle diverse manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze. Le misure preventive secondarie dovrebbero mirare a individuare tempestivamente la violenza e a impedirne la progressione o l'escalation in una fase precoce. La prevenzione terziaria dovrebbe concentrarsi sulla prevenzione della recidiva e della rivittimizzazione e sulla corretta gestione delle conseguenze della violenza. Tali misure dovrebbero comprendere la promozione dell'intervento degli astanti, dei centri di intervento precoce e dei programmi di intervento.*

Emendamento 77

Proposta di direttiva Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano prese misure preventive, ad esempio campagne di sensibilizzazione, per contrastare la

(58) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano prese misure preventive **basate su elementi concreti**, ad esempio campagne di sensibilizzazione **di lungo**

violenza contro le donne e la violenza domestica. La prevenzione dovrebbe avvenire anche nell'ambito dell'istruzione formale, in particolare potenziando l'educazione *alla sessualità*, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane e rispettose.

termine, per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica *attraverso cambiamenti nel comportamento sociale e culturale di donne e uomini. Tali campagne dovrebbero includere la fornitura di informazioni complete sulle diverse manifestazioni della violenza e sull'impatto di quest'ultima sui minori, e dovrebbero promuovere un approccio incentrato sui diritti umani.* La prevenzione dovrebbe avvenire anche nell'ambito dell'istruzione formale *e informale*, in particolare potenziando l'educazione *sessuale e relazionale che deve essere completa e adeguata all'età*, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane, *consensuali* e rispettose. *Si dovrebbe prestare particolare attenzione a concentrare tali campagne in luoghi frequentati da uomini. Le campagne dovrebbero coinvolgere portatori di interessi locali. Le misure preventive dovrebbero essere elaborate in collaborazione con le pertinenti comunità interessate per garantire la piena copertura delle loro esigenze e assicurare una comunicazione rispettosa, appropriata e non stigmatizzante.*

Emendamento 78

Proposta di direttiva Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) La parità di genere, l'emancipazione delle donne e l'investimento in una società basata sulla parità di genere, in cui le donne siano autonome sotto il profilo economico e sociale, sono le migliori strategie di prevenzione delle varie forme di violenza contro le donne e di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le donne abbiano i mezzi e le possibilità necessarie per interrompere

una relazione caratterizzata da abusi prevedendo, ove necessario, possibilità di accesso all'assistenza sociale.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non siano percepiti come una giustificazione di un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica o come una circostanza attenuante. Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia.

Emendamento

(59) Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non siano percepiti come una giustificazione di un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica o come una circostanza attenuante, **ma piuttosto come una circostanza aggravante. Poiché le denunce dei cosiddetti "delitti d'onore" sono molto rare nell'Unione, è importante che le autorità competenti ricevano un'adeguata formazione per essere in grado di identificare quei reati e gestirli in maniera corretta.** Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia. **L'esposizione eccessiva alla pornografia, che contribuisce a creare stereotipi di genere e costituisce spesso l'unico punto di riferimento dei giovani per i rapporti sessuali, soprattutto in assenza di accesso a un'educazione sessuale e relazionale completa, porta ad avere un'immagine distorta e violenta della sessualità. Gli Stati membri**

dovrebbero pertanto tenere conto dell'impatto della pornografia sui giovani e del rischio che essi possano riprodurre comportamenti violenti.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano identificate e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime seguano **un'apposita** formazione e ottengano informazioni mirate. La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. **Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza. La formazione dovrebbe vertere anche sulle valutazioni concernenti le molestie sessuali sul lavoro e i rischi per la sicurezza psicosociale e la salute che ne conseguono, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio⁴⁵. Le attività di formazione dovrebbero riguardare il rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.**

Emendamento

(60) Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano identificate, **possano sporgere denuncia** e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime seguano **una** formazione **adeguata e personalizzata** e ottengano informazioni mirate **per favorire il loro accesso alla giustizia. Tale formazione, compreso il materiale di supporto, dovrebbe essere gratuita e svolgersi durante l'orario di lavoro.** La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione, **mediche e di** assistenza a disposizione delle vittime. **Detta formazione dovrebbe, in particolare, essere disponibile per i professionisti che lavorano con le donne in istituti quali case di riposo, centri di asilo e carceri, e per i professionisti che lavorano o svolgono attività di volontariato presso le case rifugio. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla formazione specializzata delle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime, compresi, in particolare, la formazione su come evitare atteggiamenti e comportamenti di colpevolizzazione delle vittime, il tempestivo indirizzamento delle vittime a servizi specializzati, fra cui i servizi specializzati per le donne, e il trattamento dei dati, al fine di facilitare la denuncia**

della violenza contro le donne e della violenza domestica. La formazione dovrebbe riguardare anche la parità di genere e la discriminazione, comprese la discriminazione intersezionale, la prevenzione della vittimizzazione secondaria, le competenze comunicative e la prevenzione e l'identificazione delle molestie sessuali dei gruppi più emarginati. Tale formazione dovrebbe essere impartita da formatori qualificati che soddisfino standard di qualità rigorosi in termini di durata della formazione, frequenza, metodi e risultati, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

⁴⁵ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(60 bis) Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali nel mondo del lavoro e per individuare e affrontare i casi di violenza domestica e le relative conseguenze, è opportuno che il personale con funzioni di vigilanza e gli ispettori del lavoro ricevano una formazione. Tale formazione dovrebbe coprire le valutazioni riguardanti le molestie sessuali sul luogo di lavoro e i rischi psicosociali per la salute e la sicurezza ad esse associati, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio^{1 bis} e nel rispetto delle condizioni in essa previste. La formazione dovrebbe riguardare anche il rischio di violenza da parte di terzi e il fatto che dovrebbe essere

previsto un sostegno per le vittime di questo tipo di violenza come elemento della salute e della sicurezza sul lavoro. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore potrebbe subire sul luogo di lavoro per mano di una persona diversa da un collega. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i datori di lavoro predispongano, in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori conformemente alla direttiva 89/391/CEE, strategie inclusive, integrate e specialistiche tese a ridurre e prevenire le molestie sessuali nel mondo del lavoro.

^{1 bis} Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Emendamento 82

Proposta di direttiva Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per ovviare al problema della scarsità di denunce, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi di genere dannosi, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che *esse* di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza *e* con le vittime.

Emendamento

(61) Per ovviare al problema della scarsità di denunce *e prevenire la vittimizzazione secondaria*, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine, *le autorità giudiziarie, la società civile, le organizzazioni di prossimità, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e altri pertinenti attori specializzati* nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi di genere dannosi *e le convinzioni errate riguardo alla violenza sessuale e domestica*, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che *essi* di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza, con le vittime *e gli autori dei reati. La formazione delle forze dell'ordine su come accogliere una vittima della violenza di*

genere, della violenza domestica o della violenza online è essenziale per assisterla in modo adeguato nella presentazione di una denuncia e per valutare correttamente la sua situazione.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(61 bis) *Gli Stati membri dovrebbero riconoscere le organizzazioni della società civile femminili, comprese le organizzazioni che lavorano con le donne che corrono un maggiore rischio di subire violenze di genere, quali partner nello sviluppo e nell'attuazione di politiche e dovrebbero, ove pertinente, coinvolgerle nell'attività degli organi e degli enti pubblici impegnati nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Inoltre, dovrebbero essere consultati altri portatori di interessi su questioni pertinenti, ad esempio le parti sociali in relazione alle molestie sessuali nel mondo del lavoro.*

Emendamento 84

Proposta di direttiva Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62) Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio di (recidiva per i) reati di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali programmi dovrebbero mirare specificamente ad insegnare all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli

(62) Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio di (recidiva per i) reati di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali programmi, ***che dovrebbero essere attuati da professionisti formati e qualificati in stretta collaborazione con i servizi di assistenza specialistica alle vittime***, dovrebbero mirare specificamente ad insegnare

comportamentali violenti. Dovrebbero incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni e a riflettere sui suoi atteggiamenti e sulle sue convinzioni nei confronti delle donne.

all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti. ***Se la vittima acconsente a interagire con l'autore del reato o se la vittima è in stretta prossimità fisica con l'autore del reato con il suo consenso, è opportuno prestare un'attenzione particolare alla sicurezza della vittima nel corso di tali programmi di intervento. Detti programmi*** dovrebbero incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni e a riflettere sui suoi atteggiamenti e sulle sue convinzioni nei confronti delle donne. ***I programmi dovrebbero cercare di aiutare l'autore del reato a comprendere e riconoscere le proprie responsabilità, a modificare i propri atteggiamenti e comportamenti dannosi, e ad adottare comportamenti non violenti nei rapporti interpersonali.***

Emendamento 85

Proposta di direttiva Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(62 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i programmi di intervento siano conformi a norme minime e siano in linea con le migliori pratiche. I programmi di intervento dovrebbero essere attuati da personale formato, avere un approccio di genere, essere orientati alle vittime, includere una valutazione completa dei rischi dell'autore del reato, essere parte di reti multiagenzia, mirare a instaurare una stretta collaborazione con i servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi di assistenza specialistica per le donne, e fornire orientamenti per la valutazione dei risultati. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con l'Istituto europeo per

l'uguaglianza di genere per la definizione di norme e orientamenti comuni.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Considerando 62 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(62 ter) Tutte le misure previste dalla presente direttiva devono essere corredate di finanziamenti sufficienti, prevedibili e sostenibili. Ciò è particolarmente importante per garantire che le autorità nazionali e i prestatori di servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi specialistici non governativi per le donne, dispongano di finanziamenti e risorse umane, tecniche e tecnologiche sufficienti per un'attuazione efficace e completa della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero includere i servizi di assistenza specialistica per le donne come parte integrante dell'attuazione del sistema nazionale di sostegno alle vittime di violenza di genere.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63) Per garantire che le vittime dei reati di violenza online di cui alla presente direttiva possano effettivamente esercitare il diritto di rimozione del materiale illegale relativo a tali reati, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra i prestatori di servizi intermediari. Per garantire che tale materiale sia tempestivamente individuato ed efficacemente contrastato e che le vittime siano adeguatamente assistite e sostenute, gli Stati membri dovrebbero altresì

(63) Per garantire che le vittime dei reati di violenza online di cui alla presente direttiva possano effettivamente esercitare il diritto di rimozione del materiale illegale relativo a tali reati, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra i prestatori di servizi intermediari, ***le autorità e le organizzazioni della società civile, ad esempio istituendo segnalatori attendibili nel quadro del regolamento (UE) 2022/2065.*** Per garantire che tale materiale sia tempestivamente individuato

agevolare il ricorso a misure di autoregolamentazione di tipo volontario come i codici di condotta, da istituirsi o esistenti, anche per l'individuazione dei rischi sistematici connessi alla violenza online e per la formazione del personale dei prestatori di servizi coinvolto nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime.

ed efficacemente contrastato e che le vittime siano adeguatamente assistite e sostenute, gli Stati membri dovrebbero altresì agevolare il ricorso a misure di autoregolamentazione di tipo volontario come i codici di condotta, da istituirsi o esistenti, anche per l'individuazione dei rischi sistematici connessi alla violenza online e per la formazione del personale dei prestatori di servizi coinvolto nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(63 bis) Gli Stati membri dovrebbero dimostrare il loro impegno a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica elaborando al riguardo piani d'azione nazionali.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Considerando 63 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(63 ter) Al fine di sviluppare una strategia consolidata dell'Unione per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica intesa a rafforzare ulteriormente l'impegno e gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nella prevenzione e nella repressione del fenomeno, gli Stati membri dovrebbero agevolare l'istituzione di un coordinatore sulla violenza di genere (il "coordinatore dell'Unione") e i relativi compiti. Tali compiti dovrebbero includere, ad esempio, il miglioramento del coordinamento e della coerenza, evitando una duplicazione degli sforzi da parte delle istituzioni e

delle agenzie dell'Unione nonché degli Stati membri e degli attori internazionali, il contributo allo sviluppo di politiche e strategie dell'Unione, nuove o esistenti, pertinenti per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, e l'informazione delle istituzioni dell'Unione.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Considerando 64

Testo della Commissione

(64) L'unico modo per formulare strategie in grado di contrastare adeguatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. Per monitorare efficacemente gli sviluppi sul territorio e colmare le lacune a livello di dati comparabili, gli Stati membri dovrebbero condurre indagini periodiche utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere dati e trasmetterli alla Commissione (Eurostat).

Emendamento

(64) L'unico modo per formulare strategie in grado di contrastare adeguatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. Per monitorare efficacemente gli sviluppi sul territorio e colmare le lacune a livello di dati comparabili, gli Stati membri dovrebbero condurre indagini periodiche utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere dati e trasmetterli alla Commissione (Eurostat). ***Inoltre, dovrebbero essere utilizzati dati qualitativi perché in grado di offrire una visione unica delle realtà attuali nell'affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica, nonché dei progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva. I dati dovrebbero essere raccolti nella stessa fase del processo per assicurare la comparabilità e l'affidabilità dei risultati. Le organizzazioni non governative che si occupano di prevenire e contrastare la violenza contro le donne o la violenza domestica, comprese le organizzazioni femminili, i servizi di assistenza specialistica alle donne e altri servizi di assistenza specialistica dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione delle metodologie per la raccolta dei dati.***

Emendamento 91

Proposta di direttiva Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza contro le donne e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo settore. Nei dati raccolti condivisi non dovrebbero figurare dati personali.

Emendamento

(65) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza contro le donne e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo settore. ***Gli Stati membri dovrebbero fornire dati e informazioni pertinenti a istituzioni competenti quali l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ed Eurofound, così da consentire la comparabilità, la valutazione e l'analisi di tali dati a livello dell'Unione. I dati raccolti dovrebbero includere il contesto in cui il reato ha avuto luogo, ad esempio il fatto che sia stato commesso a casa, sul posto di lavoro o online, nonché informazioni sull'eventualità che una vittima sia esposta a un maggiore rischio di subire violenze di genere, poiché ciò orienterà le future azioni strategiche mirate. I dati dovrebbero altresì specificare se la violenza è stata commessa nei confronti di vittime colpite da discriminazione intersezionale. Al fine di tutelare l'anonimato e la riservatezza, rispettare i principi chiave della protezione dei dati e i diritti fondamentali, nei dati raccolti che sono condivisi non dovrebbero figurare dati personali.***

Emendamento 92

Proposta di direttiva Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(65 bis) I dati da utilizzare a fini statistici dovrebbero essere raccolti su

base continuativa per monitorare le tendenze e individuare le buone pratiche e i settori da migliorare. Eurostat e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dovrebbero elaborare regolarmente relazioni sulle statistiche connesse all'attuazione della presente direttiva e trasmetterle al coordinatore dell'Unione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe garantire l'assegnazione di risorse sufficienti a tale attività di informazione.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato *il suo parere* il [XX XX 2022],

Emendamento

(71) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato *le sue osservazioni* il 4 aprile 2022,

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *la protezione e l'assistenza* delle vittime.

Emendamento

(c) *il diritto* delle vittime *alla protezione e all'assistenza;*

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la prevenzione e l'intervento precoce.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuare le misure ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto del rischio maggiore di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi, in modo da rispondere alle loro più ampie esigenze di protezione e assistenza, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 7.

1. Nell'attuare le misure ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto del rischio maggiore di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazioni ***intersezionali*** fondate su una combinazione di sesso ***o genere*** e altri motivi, in modo da rispondere alle loro più ampie esigenze di protezione e assistenza, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5, ***all'articolo 35, paragrafo 1***, e all'articolo 37, paragrafo 7.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'applicare la presente direttiva, sia prestata particolare attenzione al rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta e alla necessità di tutelare la dignità e ***l'integrità fisica*** delle vittime.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'applicare la presente direttiva, sia prestata particolare attenzione al rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta e alla necessità di tutelare la dignità e ***i diritti fisica e psicologica, la loro vita privata e la loro incolumità.***

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

Emendamento 99

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) "violenza contro le donne": violenza di genere **perpetrata** nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che **colpisce** le donne, le ragazze o le bambine senza comune misura, e che **ricomprende** qualunque atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

Emendamento 100

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) "violenza domestica": qualsiasi atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza **fisica, sessuale, psicologica o economica**, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

(a) "violenza contro le donne": **tutti gli atti di** violenza di genere **che sono perpetrati** nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che **colpiscono** le donne, le ragazze o le bambine **in tutta la loro diversità** senza comune misura, e che **ricomprendono** qualunque atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

Emendamento

(b) "violenza domestica": qualsiasi atto **o minaccia di atto** di violenza **fisica, sessuale, psicologica o economica** che provochi o possa provocare danni o sofferenza, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;

Emendamento 101

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "**prestatori** di servizi intermediari": ***i prestatori dei servizi definiti*** all'articolo 2, lettera ***f***, del regolamento (UE) ***YYYY/XXX*** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ [***regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali***];

¹⁷ Regolamento (UE) ***YYYY/XXX*** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (GU L ...).

Emendamento

(f) "**prestatore** di servizi intermediari": ***il prestatore di un servizio intermediario quale definito*** all'articolo 3, lettera ***g***, del regolamento (UE) ***2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;

¹⁷ Regolamento (UE) ***2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 19 ottobre 2022***, relativo a un mercato unico dei servizi digitali ***e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)*** (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

Emendamento 102

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera g

Testo della Commissione

(g) "molestie sessuali ***sul*** lavoro": qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

Emendamento

(g) "molestie sessuali ***nel mondo del*** lavoro": qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, ***oppure durante o in relazione a un lavoro informale e non documentato, la ricerca di un lavoro o una formazione, anche in spazi di lavoro pubblici e privati, nei luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, si riposa, fa una pausa o consuma un pasto, o usa i servizi igienici, le docce o gli spogliatoi, in occasione di spostamenti o viaggi, formazione, eventi o attività sociali legati al lavoro, di***

comunicazioni connesse al lavoro, comprese quelle consentite dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in alloggi forniti dal datore di lavoro, o durante il tragitto da e verso il lavoro, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, anche nel caso in cui il rifiuto di siffatto comportamento da parte di una persona o la sua sottomissione ad esso siano utilizzati esplicitamente o implicitamente come base per decisioni connesse al lavoro;

Emendamento 103

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto ***impaurita, intimidita***, incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile ***o in altra situazione di particolare vulnerabilità***.

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla ***sola*** base del

Emendamento

3. Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla base del silenzio

silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.

della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato *o della sua relazione in corso o passata con l'autore del reato, compreso lo status di coniuge o qualsiasi altro stato di convivenza. Il consenso è dato volontariamente quale espressione della libera volontà ed è valutato tenendo conto della situazione e del contesto.*

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Aggressione sessuale

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a) compiere atti non consensuali di natura sessuale su una donna, diversi dagli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

(b) indurre una donna a compiere con un terzo atti non consensuali di natura sessuale, diversi dagli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

2. Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto impaurita, intimidita, incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile o in altra situazione di particolare vulnerabilità.

3. Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può

essere contestata sulla base del silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica, del suo comportamento sessuale passato o della sua relazione in corso o passata con l'autore del reato, compreso lo status di coniuge o qualsiasi altro stato di convivenza. Il consenso è dato volontariamente quale manifestazione della libera volontà ed è valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Mutilazioni genitali intersessuali

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a) praticare procedure chirurgiche o mediche o trattamenti ormonali non necessari sotto il profilo medico sui caratteri sessuali di una donna o di un minore sani nati con variazioni dei caratteri sessuali, senza avere ottenuto un consenso previo e informato e senza che la donna o il minore comprendano la procedura o il trattamento, con lo scopo o l'effetto di alterare tali caratteri sessuali per allinearli ai caratteri sessuali considerati tipicamente femminili o maschili;

(b) costringere una donna o un minore sani a sottoporsi a una procedura o a un trattamento di cui alla lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché il consenso previo e informato di una donna o di un minore a sottoporsi a una procedura o a un trattamento di cui al paragrafo 1 non possa essere sostituito dal consenso del tutore legale della donna

o del minore.

Emendamento 107

Proposta di direttiva Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 ter

Sterilizzazione forzata

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a) praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo o l'effetto di porre fine alla capacità di una donna o di un minore di riprodursi naturalmente, senza ottenere un consenso previo e informato e senza che la donna o il minore comprendano la procedura, anche come condizione preliminare per altre procedure mediche;

(b) costringere o indurre una donna o un minore a subire l'intervento chirurgico di cui alla lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché il consenso previo e informato di una donna o di un minore a sottoporsi alla procedura di cui al paragrafo 1, lettera a), non possa essere sostituito dal consenso del tutore legale della donna o del minore.

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 quater

Matrimonio forzato

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte

intenzionali seguenti:

(a) costringere una donna o un minore a contrarre matrimonio;

(b) attirare una donna o un minore nel territorio di un paese diverso da quello in cui risiedono al fine di costringerli a contrarre matrimonio.

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 quinquies

Molestie sessuali nel mondo del lavoro

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le molestie sessuali commesse intenzionalmente nel mondo del lavoro.

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rendere accessibile **a una pluralità di** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **immagini, video o altro** materiale intimo **ritraente atti sessuali** di un'altra persona senza il suo consenso;

(a) rendere accessibile **ad altri** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materiale intimo di un'altra persona senza il suo consenso;

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) produrre o manipolare e

(b) produrre o manipolare e

successivamente rendere accessibile **a una pluralità di** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **immagini, video** o altro materiale **in modo da** far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, senza il consenso dell'interessato;

successivamente rendere accessibile **ad altri** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **materiale intimo** o altro materiale **per** far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, senza il consenso dell'interessato;

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione

(c) minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) e b) **al fine di costringere un'altra persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.**

Emendamento

(c) minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) o b).

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "materiale intimo" si intendono immagini, fotografie e registrazioni video di natura privata o personale e di natura sessuale, o di nudo.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rendere accessibile **a una pluralità di** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materiale **contenente** i dati personali di

Emendamento

(c) rendere accessibile **ad altri** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materiale **che contiene o che rivela** i dati personali di

un'altra persona senza il suo consenso, per istigare **detti utenti finali** ad arrecare un danno fisico **o un ingente danno** psicologico a **tale** persona.

un'altra persona senza il suo consenso, per istigare **altri** ad arrecare un danno fisico, psicologico **o economico** a **quella** persona.

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sferrare un attacco **in concorso con terzi** nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile **a una pluralità di** utenti finali materiale minaccioso o **ingiurioso** tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un **ingente** danno psicologico a tale persona;

Emendamento

(a) sferrare un attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile **ad altri** utenti finali materiale minaccioso o **offensivo** tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un danno psicologico **o economico** a tale persona;

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

(b) partecipare **insieme a terzi** a un attacco di cui alla lettera a).

Emendamento

(b) partecipare a un attacco di cui alla lettera a);

Emendamento 117

Proposta di direttiva Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) inviare a una persona senza che lo richieda, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, un'immagine, un video o altro materiale raffigurante i genitali con l'effetto di provarle un danno psicologico.

Emendamento 118

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento *al sesso o al genere*, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento *all'orientamento sessuale, all'espressione di genere, all'identità di genere o ai caratteri sessuali*, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione.

Emendamento 119

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 5 e 6.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 5, *5 bis*, 6, *6 bis*, *6 ter* e *6 quater*.

Emendamento 120

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il reato di cui all'articolo 5 bis sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, e ad anni cinque se è stato commesso con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13.

Emendamento 121

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui all'articolo 6 quinquies siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Emendamento 122

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autore del reato di cui all'articolo 5 **che sia stato già condannato per reati della stessa indole** partecipi obbligatoriamente a un programma di intervento di cui all'articolo 38.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autore del reato di cui all'articolo 5 partecipi obbligatoriamente a un programma di intervento di cui all'articolo 38 **immediatamente dopo la condanna.**

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché **il reato** di cui **all'articolo 6 sia punito** con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, e ad anni sette se **è stato commesso** con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13.

4. Gli Stati membri provvedono affinché **i reati** di cui **agli articoli 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater siano puniti** con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, e ad anni sette se **sono stati commessi** con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13.

Emendamento 124

Proposta di direttiva Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale, o residente in un istituto;

Emendamento

(b) il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio ***per via del suo status di soggiorno, o perché in stato di gravidanza, in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale o di sofferenza, o perché vittima di tratta*** o residente in un istituto, ***tra cui case di riposo, case-famiglia, centri di accoglienza, centri di trattenimento o centri di accoglienza per richiedenti asilo;***

Emendamento 125

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera f**

Testo della Commissione

(f) il reato è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità;

Emendamento

(f) il reato è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità ***o da atti particolarmente inumani, degradanti o umilianti;***

Emendamento 126

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera i**

Testo della Commissione

(i) il reato ha causato la morte o il suicidio della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima;

Emendamento

(i) il reato ha causato la morte o il suicidio della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima ***o alle persone a suo carico;***

Emendamento 127

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera j**

Testo della Commissione

(j) l'autore del reato è stato già condannato per reati **della stessa** indole;

Emendamento

(j) l'autore del reato è stato già condannato per reati **di** indole **analoga**;

Emendamento 128

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera o bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(o bis) il reato è stato commesso nei confronti di un rappresentante pubblico, un giornalista o un difensore dei diritti umani;

Emendamento 129

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera o ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(o ter) il reato ha portato o era finalizzato a portare un profitto o un guadagno;

Emendamento 130

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera o quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(o quater) il reato era finalizzato a difendere o ripristinare il cosiddetto "onore" di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo;

Emendamento 131

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera o quinquies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(o quinquies) il reato era finalizzato a punire le vittime a causa dell'orientamento sessuale, dell'espressione o dell'identità di genere, dei caratteri sessuali, del colore della pelle, della religione od origine sociale o delle convinzioni politiche.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione *anche per i* reati di cui agli articoli *da 5 a 11* commessi al di fuori del suo territorio in una delle situazioni seguenti:

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione *sui* reati di cui agli articoli 5 e 6 commessi al di fuori del suo territorio in una delle situazioni seguenti:

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 5 bis e da 6 bis a 11 commessi al di fuori del suo territorio:

(a) nei confronti dei suoi cittadini o di persone che risiedono abitualmente nel suo territorio; o

(b) da persone che risiedono abitualmente nel suo territorio.

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui *all'articolo 5* di almeno 20 anni dal momento in cui è commesso il reato.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui *agli articoli 5 e 6* di almeno 20 anni dal momento in cui è commesso il reato.

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui *all'articolo 6* di almeno 10 anni dal momento in cui è commesso il reato.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui *agli articoli 5 bis, 6 bis, 6 ter e 6 quater* di almeno 10 anni dal momento in cui è commesso il reato.

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui agli articoli 7 e 9 di almeno cinque anni dalla cessazione del reato o dacché la vittima ne è venuta a conoscenza.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui agli articoli *6 quinquies, 7 e 9* di almeno cinque anni dalla cessazione del reato o dacché la vittima ne è venuta a conoscenza.

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica in modo facile e accessibile. Rientra in questo la possibilità di segnalare reati online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa la possibilità di presentare elementi di prova, in particolare per quanto riguarda la segnalazione di reati di violenza online.

Emendamento

1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica in modo facile, ***sicuro*** e accessibile, ***rispettando debitamente la sua vita privata***. Rientra in questo la possibilità di segnalare reati online, tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione ***accessibili e sicure***, compresa la possibilità di presentare elementi di prova, in particolare per quanto riguarda la segnalazione di reati di violenza online.

Emendamento 138

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento della denuncia del reato e durante i procedimenti giudiziari, le vittime abbiano accesso a un'assistenza e a una consulenza legali gratuite in una lingua a loro comprensibile.

Emendamento 139

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino ogni misura necessaria per assicurare che tutte le prove siano raccolte fin dal primo momento, anche con mezzi tecnici adeguati.

Emendamento 140

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano indirizzate verso una persona di contatto specializzata in seno all'autorità competente, indipendentemente dalla presentazione di una denuncia penale.

Emendamento 141

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che tali reati siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che tali reati siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti ***senza temere conseguenze negative.***

Emendamento 142

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto nazionale ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, non impediscano loro di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il rischio ***imminente***

3. Gli Stati membri provvedono affinché le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto nazionale ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità ***e dell'istruzione,*** non impediscano loro di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il

che una persona subisca un danno fisico **grave**, in quanto vittima di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva. Se la vittima è un minore, i professionisti del settore devono poter segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un atto di violenza **grave** contemplato dalla presente direttiva o che possano prodursi nuovi atti di violenza **gravi**.

rischio **grave** che una persona subisca un danno fisico **o psicologico**, in quanto vittima di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva. Se la vittima è un minore, i professionisti del settore devono poter segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un atto di violenza contemplato dalla presente direttiva o che possano prodursi nuovi atti di violenza.

Emendamento 143

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando a segnalare reati di violenza contro le donne o di violenza domestica è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità. ***Se è implicato nel reato il titolare della potestà genitoriale***, gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso ***di tale persona***.

Emendamento

4. Quando a segnalare reati di violenza contro le donne o di violenza domestica è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità. ***Gli Stati membri provvedono affinché professionisti formati per lavorare con i minori prestino assistenza nelle procedure di denuncia al fine di garantire che esse rispettino l'interesse superiore del minore.*** Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso ***parentale e non sussista l'obbligo per le autorità competenti di informare immediatamente un titolare della potestà genitoriale in merito alla denuncia.***

Emendamento 144

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti ***e ad altri servizi*** che entrano in contatto con una

segnala reati di violenza contro le donne o di violenza domestica sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, ***almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 18.***

vittima che segnala reati di violenza contro le donne o di violenza domestica sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima.

Emendamento 145

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti ***e specialistiche*** e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online.

Emendamento 146

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti ***per l'azione penale e le*** indagini.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti ***ai fini dell'adozione di misure di protezione e ai fini delle*** indagini ***e dell'azione penale.***

Emendamento 147

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti registrano e indagano in modo tempestivo ed efficace sulle segnalazioni di violenza contro le donne o di violenza domestica e garantiscono che sia **presentata denuncia formale** in tutti i casi.

Emendamento

3. Le autorità competenti registrano e indagano in modo tempestivo ed efficace sulle segnalazioni di violenza contro le donne o di violenza domestica e garantiscono che sia **tenuto un registro amministrativo** in tutti i casi **e che gli elementi di prova siano conservati, indipendentemente dal corso delle indagini.**

Emendamento 148

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti indirizzano tempestivamente la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza di cui agli articoli 27, 28 e 29, affinché l'assistano nel procurarsi le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale, **purché la vittima voglia avviare un'azione penale e avvalersi di tali servizi.**

Emendamento

4. Le autorità competenti indirizzano tempestivamente la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza **specialistica** di cui agli articoli 27, 28, 29 e **29 bis**, affinché l'assistano nel procurarsi le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale. **Le autorità competenti provvedono affinché le vittime siano informate dell'importanza della raccolta di elementi di prova al più presto possibile.**

Emendamento 149

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Le indagini o l'azione penale in relazione ai reati di cui **all'articolo 5** non sono subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e il procedimento penale prosegue anche se la querela o la denuncia è stata ritirata.

Emendamento

5. Le indagini o l'azione penale in relazione ai reati di cui **agli articoli 5, 6, e 6 quater** non sono subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e il procedimento penale prosegue anche se la querela o la denuncia è stata ritirata.

Emendamento 150

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito della valutazione individuale da svolgersi a norma dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle vittime di cui alla presente direttiva, siano valutati gli elementi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Emendamento

1. Nell'ambito della valutazione individuale da svolgersi a norma dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle vittime di cui alla presente direttiva, siano valutati (**la "valutazione individuale specialistica"**) gli elementi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Emendamento 151

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Tale** valutazione individuale è avviata al primo contatto tra la vittima e le autorità competenti. Le autorità giudiziarie competenti verificano, al più tardi all'avvio del procedimento penale, se sia stata svolta **una** valutazione. Se ciò non è avvenuto, esse pongono rimedio alla situazione provvedendo **quanto prima** a una valutazione.

Emendamento

2. **La** valutazione individuale **specialistica** è avviata **senza indugio** al primo contatto tra la vittima e le autorità competenti **ed è effettuata da professionisti con competenze in tale settore**. Le autorità giudiziarie competenti verificano, **in modo tempestivo e** al più tardi all'avvio del procedimento penale, se sia stata svolta **tale** valutazione. Se ciò non è avvenuto, esse pongono rimedio alla situazione provvedendo **quanto prima** a una **valutazione individuale specialistica**.

Emendamento 152

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione individuale si concentra sul rischio che rappresenta l'autore del reato o indagato, compresi il

Emendamento

3. La valutazione individuale **specialistica** si concentra sul rischio che rappresenta l'autore del reato o indagato,

rischio di reiterazione della violenza, il rischio di lesioni personali, l'uso di armi, la convivenza con la vittima, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, i suoi problemi di salute mentale o il suo comportamento persecutorio (stalking).

compresi il rischio di reiterazione della violenza, **il grado di controllo esercitato dall'autore del reato o dall'indagato sulla vittima e il suo potenziale effetto sulla conservazione delle prove**, il rischio di lesioni personali **o di danni psicologici, il possibile uso di armi e il possibile accesso ad esse**, la convivenza con la vittima, il coinvolgimento dei minori, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, i suoi problemi di salute mentale, **incluso il rischio di suicidio**, o il suo comportamento persecutorio (stalking).

Emendamento 153

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La valutazione tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, **come di** quanto riferito dalla vittima e **della** sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.

Emendamento

4. La valutazione **individuale specialistica** tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso, **genere** e altri motivi **di cui all'articolo 35, paragrafo 1**, e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza. **Le situazioni che richiedono una particolare attenzione includono il fatto che la vittima si trova in stato di gravidanza, il legame di dipendenza o la relazione della vittima con l'autore del reato, il rischio che la vittima ritorni dall'autore del reato o dall'indagato, la recente separazione da un autore del reato o da un indagato, il possibile rischio che i figli e gli animali da compagnia siano utilizzati per esercitare un controllo sulla vittima e i rischi per le vittime con disabilità. Viene prestata una particolare attenzione anche a** quanto riferito dalla vittima e **alla** sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione

secondaria o ripetuta.

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché sulla base della valutazione individuale siano adottate misure di protezione adeguate, quali:

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché sulla base della valutazione individuale **specialistica** siano adottate misure di protezione adeguate, quali:

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione a norma dell'articolo 21 della presente direttiva;

Emendamento

(b) misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione **e il ricorso all'arresto e alla detenzione** a norma dell'articolo 21 della presente direttiva;

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La valutazione individuale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime **e** le case rifugio **per donne**, i servizi sociali **e** i professionisti della sanità.

Emendamento

6. La valutazione individuale **specialistica** è effettuata in collaborazione con tutte le autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime, **i servizi specialistici per le donne e i minori**, le case rifugio, i servizi sociali, **i servizi per la tutela o il benessere dei minori**, i professionisti della sanità, **i servizi di assistenza specialistica per le vittime LGBTIQ e altri soggetti interessati**

pertinenti.

Emendamento 157

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che le misure di protezione si riferiscano alla situazione attuale della vittima. **Rientra in questo** la valutazione della necessità di adattare o disporre misure di protezione, in particolare a norma dell'articolo 21.

Emendamento

7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale **specialistica** a intervalli regolari, **anche in fasi importanti del giudizio e nel momento in cui vengono modificati l'affidamento o i diritti di visita**, di modo che le misure di protezione si riferiscano alla situazione attuale della vittima. La **valutazione individuale specialistica include una** valutazione della necessità di adattare o disporre misure di protezione, in particolare a norma dell'articolo 21.

Emendamento 158

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Si presume, senza doverle sottoporre **alla** valutazione **di cui ai paragrafi da 1 a 6**, che le persone a carico della vittima abbiano specifiche esigenze di protezione.

Emendamento

8. Si presume, senza doverle sottoporre **a una** valutazione **individuale specialistica**, che le persone a carico della vittima abbiano specifiche esigenze di protezione.

Emendamento 159

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, tenendo conto della valutazione individuale **di cui all'articolo 18**, le autorità competenti valutino le esigenze

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, tenendo conto della valutazione individuale **specialistica**, le autorità competenti valutino **regolarmente** le

individuali di assistenza della vittima e delle persone a suo carico come previsto al capo 4.

esigenze individuali di assistenza della vittima e delle persone a suo carico come previsto al capo 4 (*la "valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime"*).

Emendamento 160

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime e la prestazione di servizi di assistenza prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato.

Emendamento 161

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla valutazione individuale delle esigenze di assistenza ***di cui al paragrafo 1 del presente articolo*** si applica l'articolo 18, paragrafi 4 e 7.

2. Alla valutazione individuale delle esigenze di assistenza ***delle vittime*** si applica ***mutatis mutandis*** l'articolo 18, paragrafi 4, **6** e 7 .

Emendamento 162

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se ***le valutazioni di cui agli articoli 18 e 19*** hanno individuato specifiche esigenze di ***assistenza o*** protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi competenti contattino le vittime per prestare loro assistenza.

1. Se ***la valutazione individuale specialistica e la valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime*** hanno individuato specifiche esigenze di protezione ***o assistenza*** o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi competenti, ***compresi i servizi di assistenza***

specialistica alle donne, contattino le vittime per prestare loro assistenza, *tutelando debitamente la loro incolumità*.

Emendamento 163

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti danno seguito alle richieste di protezione e assistenza in modo *tempestivo e* coordinato.

Emendamento

2. Le autorità competenti danno seguito alle richieste di protezione e assistenza, *inclusa l'assistenza medica, senza indugio e* in modo coordinato.

Emendamento 164

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se necessario, *esse devono poter* indirizzare le vittime minori, anche testimoni, verso servizi di assistenza senza il previo consenso *del* titolare della responsabilità genitoriale.

Emendamento

3. Se necessario, *gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano* indirizzare le vittime minori, anche testimoni, verso servizi di assistenza *specialistica* senza il previo consenso *di un* titolare della responsabilità genitoriale.

Emendamento 165

Proposta di direttiva Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione

Emendamento

Misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, *arresto e detenzione*

Emendamento 166

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo **immediato** per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima o di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico. Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano **senza indugio** provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima, **o di avvicinarvisi a una distanza inferiore a quella prescritta**, o di contattare in qualsiasi modo la vittima, le persone a suo carico **o il suo luogo di lavoro**. Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato. **Tali provvedimenti possono essere complementari rispetto ai provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 2 bis.**

Emendamento 167

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché si ricorra al monitoraggio elettronico o ad altre misure di sorveglianza per garantire l'applicazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e per rafforzare la protezione delle vittime.

Emendamento 168

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano in considerazione di disporre, senza indugio, l'arresto e la detenzione di un indagato nelle situazioni in cui vi è un immediato pericolo per la vittima o per le persone a suo carico o allo scopo di preservare le prove.

Emendamento 169

**Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli Stati membri provvedono affinché le misure urgenti di allontanamento, le ordinanze restrittive e gli ordini di protezione non siano utilizzati in alternativa all'arresto e alla detenzione laddove esista il rischio di violenze ripetute e gravi nei confronti di una vittima o delle persone a suo carico.

Emendamento 170

**Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Se un autore del reato è oggetto di un provvedimento di detenzione, le autorità competenti provvedono affinché la vittima sia informata quando l'autore del reato è rilasciato.

Emendamento 171

**Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione sono soggette a sanzioni penali o altre sanzioni giuridiche effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

4. Le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione sono soggette a sanzioni penali o altre sanzioni giuridiche effettive, proporzionate e dissuasive. ***Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano informate di qualsiasi violazione di tali ordini. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione di tale ordine, le autorità competenti valutino immediatamente il possibile rischio di danno imminente e adottino le misure di protezione necessarie.***

Emendamento 172

**Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle situazioni in cui sono adottati misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, gli autori dei reati siano informati dei programmi specialistici che affrontano la violenza di genere.

Emendamento 173

**Proposta di direttiva
Articolo 23 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri emanano orientamenti per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti per pubblici ministeri e autorità giudiziarie, in relazione ai casi di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali orientamenti riguardano gli aspetti seguenti:

Gli Stati membri emanano orientamenti ***specialistici*** per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali ***e, se del caso, nei procedimenti civili, come i procedimenti di affido***, compresi orientamenti per pubblici ministeri e autorità giudiziarie, in relazione ai casi di violenza contro le donne o di violenza

domestica. Tali orientamenti *sono attenti alla prospettiva di genere e* riguardano gli aspetti seguenti:

Emendamento 174

Proposta di direttiva Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione

(a) come garantire la corretta identificazione di tutte le forme di violenza;

Emendamento

(a) come garantire la corretta identificazione di tutte le forme di violenza *e la raccolta e la preservazione di elementi di prova pertinenti, compresi gli elementi di prova online;*

Emendamento 175

Proposta di direttiva Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione

(b) come svolgere la valutazione individuale *di cui agli articoli 18 e 19;*

Emendamento

(b) come svolgere la valutazione individuale *specialistica e una valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime, inclusa la frequenza con cui tali valutazioni devono essere aggiornate;*

Emendamento 176

Proposta di direttiva Articolo 23 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) come ottenere, senza indugio, misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, compresi quelli con effetto immediato;

Emendamento 177

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera c

Testo della Commissione

(c) come interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, all'età del minore;

Emendamento

(c) come interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, ***alla disabilità e*** all'età del minore ***e come garantire il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato e il suo interesse superiore;***

Emendamento 178

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera d

Testo della Commissione

(d) come garantire che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta;

Emendamento

(d) come garantire ***che le vittime siano trattate in modo rispettoso e*** che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta;

Emendamento 179

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera e

Testo della Commissione

(e) come rispondere alle più ampie esigenze di protezione e assistenza delle vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi;

Emendamento

(e) come rispondere alle più ampie esigenze di protezione, ***assistenza medica e*** assistenza delle vittime di discriminazioni ***intersezionali*** fondate su una combinazione di sesso, ***genere*** e altri motivi ***di cui all'articolo 35, paragrafo 1;***

Emendamento 180

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera f

Testo della Commissione

(f) come evitare gli stereotipi di genere;

Emendamento

(f) come **identificare ed** evitare gli stereotipi di genere;

Emendamento 181

**Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera g**

Testo della Commissione

(g) come indirizzare le vittime verso i servizi di assistenza per un trattamento adeguato e la gestione adeguata dei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

Emendamento

(g) come indirizzare le vittime verso i servizi di assistenza **specialistica, inclusi i servizi di assistenza medica**, per un trattamento adeguato e la gestione adeguata dei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica **senza indugio**.

Emendamento 182

**Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli orientamenti di cui al primo comma sono rivisti e aggiornati a intervalli regolari, tenendo conto del modo in cui si applicano nella pratica, in consultazione e cooperazione con i servizi specialistici, compresi i servizi di assistenza specialistica alle donne.

Emendamento 183

**Proposta di direttiva
Articolo 24 – titolo**

Testo della Commissione

Ruolo degli organismi nazionali *e* degli organismi per la parità

Emendamento

Ruolo degli organismi nazionali, degli organismi per la parità **e di altri soggetti interessati specializzati**

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri designano uno o più organismi e prendono le disposizioni necessarie perché svolgano i compiti seguenti:

Emendamento

Gli Stati membri designano uno o più organismi ***o altri soggetti interessati specializzati*** e prendono le disposizioni necessarie perché svolgano i compiti seguenti:

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse a tali forme di violenza;

Emendamento

(b) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse a tali forme di violenza, ***in particolare raccogliendo le migliori prassi esistenti***;

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Emendamento

(c) ***sostenere la raccolta dei dati e*** scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 possano agire per conto o a sostegno di una o più vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento di cui all'articolo 26 e della rimozione dei contenuti online di cui all'articolo 25, con il consenso delle vittime.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi ***o gli altri soggetti interessati specializzati*** di cui al paragrafo 1 possano agire per conto o a sostegno di una o più vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento di cui all'articolo 26 e della rimozione dei contenuti online di cui all'articolo 25, con il consenso delle vittime.

Emendamento 188

**Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la rimozione rapida del materiale di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, ***lettera c)***, e agli articoli 9 e 10. Rientra tra tali misure la possibilità per le autorità giudiziarie competenti di emanare, su richiesta della vittima, ordini giuridici vincolanti a carico dei pertinenti prestatori di servizi intermediari di rimuovere tale materiale o di disabilitare l'accesso.

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la rimozione rapida del materiale, ***o la disabilitazione dell'accesso al medesimo***, di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, ***lettere a) e c)***, e agli articoli 9 e 10, ***che è accessibile al pubblico online***. Rientra tra tali misure la possibilità per le autorità giudiziarie competenti di emanare, su richiesta della vittima, ordini giuridici vincolanti a carico dei pertinenti prestatori di servizi intermediari di rimuovere tale materiale o di disabilitare l'accesso.

Emendamento 189

**Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui ***al paragrafo 1*** possano essere emanati nell'ambito di un procedimento sommario, anche prima della

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini ***di disabilitare l'accesso al materiale*** di cui ***all'articolo 7, lettere a) o b), all'articolo 8, lettere a) o c), o agli***

conclusione di un procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, **lettera c)**, all'articolo 9 o all'articolo 10, se l'autorità giudiziaria adita ritiene che:

articoli 9 o 10 possano essere emanati nell'ambito di un procedimento sommario, anche prima della conclusione di un procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, **lettere a) e c)**, all'articolo 9 o all'articolo 10, se l'autorità giudiziaria adita ritiene che:

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) gli elementi di prova adottati siano sufficienti per concludere che le condotte di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, **lettera c)**, all'articolo 9 o all'articolo 10 si sono presumibilmente verificate a danno del richiedente e che il materiale oggetto della domanda costituisce materiale ai sensi di tali articoli;

Emendamento

(a) gli elementi di prova adottati siano sufficienti per concludere che le condotte di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, **lettere a) e c)**, all'articolo 9 o all'articolo 10 si sono presumibilmente verificate a danno del richiedente e che il materiale oggetto della domanda costituisce materiale ai sensi di tali articoli;

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la rimozione di tale materiale sia necessaria per prevenire o limitare danni ingenti alla vittima;

Emendamento

(b) la rimozione di tale materiale **o la disabilitazione dell'accesso al medesimo** sia necessaria per prevenire o limitare danni ingenti alla vittima;

Emendamento 192

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui ai paragrafi 1 e 2

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui ai paragrafi 1 e 2

abbiano una durata di validità congrua non superiore a un anno, con riserva di rinnovo per un ulteriore congruo periodo su richiesta della vittima, purché l'autorità giudiziaria adita ritenga che continuino a sussistere le condizioni di cui al paragrafo 2. Tuttavia gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) o b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si concluda senza che sia accertata la commissione del reato, gli ordini siano annullati e ne sia informato il prestatore di servizi intermediari interessato.

abbiano una durata di validità congrua non superiore a un anno, con riserva di rinnovo per un ulteriore congruo periodo su richiesta della vittima, purché l'autorità giudiziaria adita ritenga che continuino a sussistere le condizioni di cui al paragrafo 2. Tuttavia gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) o b), all'articolo 8, **lettera a) e, quando si tratta di materiale pubblicamente disponibile**, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si concluda senza che sia accertata la commissione del reato, gli ordini siano annullati e ne sia informato il prestatore di servizi intermediari interessato. ***Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) o b), all'articolo 8, lettere a) o c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si concluda accertando la commissione del reato, gli ordini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo diventino permanenti.***

Emendamento 193

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, ***compresi i loro diritti fondamentali in conformità della Carta.***

Emendamento 194

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché **gli utenti finali** dei servizi in questione **siano informati**, se del caso dai prestatori di servizi intermediari interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2, e abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché **l'utente finale** dei servizi in questione, **che ha reso disponibile online il materiale oggetto di un ordine giudiziario sia informato**, se del caso dai prestatori di servizi intermediari interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2, e abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale.

Emendamento 195

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle autorità competenti di procurarsi le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché **gli elementi di prova siano raccolti e preservati senza indebito ritardo dopo la denuncia del reato. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che** la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle autorità competenti di procurarsi le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, **lettera a) e, quando di tratta di materiale pubblicamente disponibile,** lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10.

Emendamento 196

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da qualunque forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da qualunque forma di violenza contro le donne e di violenza domestica. ***Gli Stati membri provvedono affinché, qualora gli autori del reato non si attengano alla decisione di versare un risarcimento alla vittima entro i termini concordati, le vittime abbiano accesso ai sistemi di risarcimento vigenti.***

Emendamento 197

**Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I danni comprendono i costi per i servizi sanitari, i servizi di assistenza, la riabilitazione, la perdita di reddito e altri costi ragionevoli indotti dal reato o per gestirne le conseguenze. L'importo del risarcimento tiene conto anche dei danni fisici *e* psicologici e dei danni morali.

Emendamento

4. I danni comprendono i costi per ***i servizi di assistenza sessuale e riproduttiva e psicologica***, i servizi sanitari, i servizi di assistenza, la riabilitazione, la perdita di reddito e altri costi ragionevoli indotti dal reato o per gestirne le conseguenze. L'importo del risarcimento tiene conto anche dei danni fisici *o* psicologici, ***come la vittimizzazione secondaria***, e dei danni morali.

Emendamento 198

**Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1**

Testo della Commissione

5. ***Il termine*** di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento non ***è inferiore*** a cinque anni dacché si è consumato il reato.

Emendamento

5. ***I termini*** di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento ***per i reati di cui agli articoli da 5 a 11 non sono inferiori ai corrispondenti termini di prescrizione per tali reati di cui all'articolo 15. I termini di***

prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento per atti di violenza contro le donne o di violenza domestica che configurano reato ai sensi di altri strumenti di diritto dell'Unione e per ogni altro atto di violenza contro le donne o di violenza domestica che configura reato ai sensi della normativa nazionale non sono inferiori a cinque anni dacché si è consumato il reato.

Emendamento 199

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento per i reati di cui *all'articolo 7* decorre dal momento in cui la vittima viene a conoscenza del reato.

Emendamento

Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento per i reati di cui *agli articoli da 7 a 10* decorre dal momento in cui la vittima viene a conoscenza del reato.

Emendamento 200

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento per i reati di cui agli articoli da 5 a 6 quinquies decorre dal momento in cui si è consumato il reato.

Emendamento 201

Proposta di direttiva Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Assistenza specialistica alle vittime

Emendamento

Assistenza *generale e* specialistica alle

Emendamento 202

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime degli atti di violenza contemplati dalla presente direttiva siano disponibili i servizi di assistenza specialistica di cui ***all'articolo 9, paragrafo 3***, della direttiva 2012/29/UE. I servizi di assistenza ***specialistica*** forniscono:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime degli atti di violenza contemplati dalla presente direttiva siano disponibili ***i servizi di assistenza generale alle vittime e*** i servizi di assistenza specialistica di cui ***agli articoli 8 e 9*** della direttiva 2012/29/UE ***e affinché i prestatori di tali servizi cooperino tra loro per garantire il coordinamento della prestazione di tali servizi.*** I servizi ***di assistenza generale alle vittime*** forniscono, ***quanto più precocemente possibile:***

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) consulenza e informazioni su qualsiasi questione giuridica o pratica inerente al reato, compreso l'accesso all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;

Emendamento

(a) consulenza e informazioni su qualsiasi questione giuridica, ***sociale*** o pratica inerente al reato, compreso l'accesso ***all'assistenza sanitaria,*** all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro, ***all'assistenza all'infanzia,*** ***all'assistenza finanziaria e alle sovvenzioni, nonché sull'indirizzamento ai servizi di assistenza specialistica pertinenti, inclusi i servizi pertinenti per uscire da tali situazioni;***

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) indirizzamento verso esami medico-legali;

Emendamento

(b) indirizzamento verso esami medico-legali, ***inclusi servizi di assistenza sanitaria completi, l'assistenza psicologica, i centri anti-stupro, i centri di assistenza per donne, le case rifugio per donne, i centri anti-violenza sessuale e i servizi di prevenzione primaria;***

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) assistenza alle vittime di violenza online, ***compresa*** la consulenza sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato.

Emendamento

(c) assistenza alle vittime di violenza online, ***comprese le modalità per raccogliere le prove e*** la consulenza sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato;

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I servizi di assistenza specialistica forniscono, quanto più precocemente possibile:

(a) consulenza e informazioni su qualsiasi questione giuridica, sociale o pratica inerente alla violenza contro le donne e alle violenze domestiche, in particolare sull'accesso ai servizi specialistici per donne, compresi i centri di assistenza per donne, le case rifugio per donne, le linee di assistenza telefonica, i centri anti-stupro o i centri anti-violenza sessuale, i servizi di prevenzione primaria e i servizi per uscire da una situazione di violenza, nonché sull'accesso ad altri

servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 29;

(b) consulenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento post-traumatico, consulenza legale, servizi di sensibilizzazione e comunicazione e servizi specifici per i minori vittime o testimoni;

(c) consulenza sulla raccolta di prove documentali medico-forensi in caso di stupro e violenza sessuale;

(d) sostegno alle vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica con un approccio intersezionale, applicando metodi di emancipazione in uno spazio sicuro e adatto alle esigenze delle vittime, rispettando la volontà delle vittime per quanto riguarda le decisioni e le fasi del loro processo di recupero.

Emendamento 207

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza specialistica di cui al paragrafo **1** è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Emendamento

2. L'assistenza specialistica di cui al paragrafo **1 bis** è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **è sufficientemente distribuita geograficamente, evita gli ostacoli tecnologici** ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. **Lo scopo di tale assistenza specialistica è di garantire lo svolgimento del difficile compito di emancipare le vittime attraverso un sostegno e un'assistenza ottimali adattati alle loro esigenze specifiche. Tale assistenza specialistica è fornita in una lingua che la vittima è in grado di comprendere e in modo consono alla sua età.**

Emendamento 208

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di cui al paragrafo 1, in particolare quelli di cui alla sua lettera c), anche quando sono prestati da organizzazioni non governative.

Emendamento

soppresso

Emendamento 209

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi. L'offerta combinata di servizi comprende quanto meno l'assistenza medica di prima necessità e i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia.

Emendamento

4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza **medica e specialistica** necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime **di violenza contro le donne e di violenza domestica** in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi **a un approccio multiagenzia come pure** a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi, **compresi quelli prestati da organizzazioni non governative. Tali servizi devono avere chiari protocolli di indirizzamento.** L'offerta combinata di servizi comprende quanto meno l'assistenza medica di prima necessità, **l'indirizzamento verso un'ulteriore assistenza medica**, i servizi sociali e l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia. **Se necessario, la riabilitazione e l'integrazione socio-economica dopo lo sfruttamento sessuale sono facilitati attraverso servizi di assistenza specialistica.**

Emendamento 210

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri emanano orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità *e* dei servizi sociali su come individuare le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza. Tali orientamenti e protocolli indicano inoltre come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.

Emendamento

5. Gli Stati membri emanano orientamenti e protocolli a beneficio dei ***servizi di assistenza generale alle vittime, quali i*** professionisti della sanità, dei servizi sociali ***e dei servizi per la tutela dei minori*** su come individuare le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza ***medica e specialistica ed evitare la vittimizzazione secondaria.*** Tali orientamenti e protocolli indicano inoltre come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso ***o genere*** e altri motivi. ***Tali orientamenti sono elaborati in modo consono alla dimensione di genere, al trauma e all'età del minore, in cooperazione con i prestatori di servizi di assistenza generale alle vittime e di servizi di assistenza specialistica, e sono rivisti periodicamente.***

Emendamento 211

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza specialistica, ***inclusi i servizi di assistenza medica,*** rimangano pienamente operativi per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza.

Emendamento 212

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano usufruire **dei** servizi di assistenza specialistica prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale.

Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano usufruire **tempestivamente e gratuitamente di tutti i servizi di assistenza generale alle vittime e di tutti i** servizi di assistenza specialistica, **inclusi i servizi di assistenza medica. L'accesso a tali servizi non è subordinato alla volontà della vittima di presentare denuncia contro l'autore del reato a un'autorità competente. L'accesso a tali servizi è disponibile** prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale.

Emendamento 213

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili per garantire un sostegno efficace alle vittime di violenza sessuale, anche assistendole nel conservare e documentare le prove. Tali centri **eseguono visite** mediche ed esami medico-legali e forniscono sostegno per i traumi e assistenza psicologica, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Se la vittima è un minore, tali servizi sono forniti secondo modalità consone.

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili per garantire un sostegno efficace alle vittime di violenza sessuale, anche assistendole nel conservare e documentare le prove. Tali centri **prestano cure** mediche ed **eseguono** esami medico-legali e forniscono **l'indirizzamento tempestivo ad altri servizi di assistenza medica, compresa l'assistenza sessuale e riproduttiva nel quadro della gestione clinica dello stupro,** sostegno per i traumi e assistenza psicologica, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Se la vittima è un minore, tali servizi sono forniti secondo modalità consone. **I colloqui con i minori che hanno subito violenze sessuali devono essere limitati. Tali colloqui**

possono essere condotti solamente da specialisti che hanno seguito una formazione per l'ascolto dei minori.

Emendamento 214

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le vittime di violenza sessuale abbiano accesso tempestivamente a servizi di assistenza medica completi, inclusi i servizi di assistenza sessuale e riproduttiva, la contraccezione di emergenza, lo screening e la profilassi post-esposizione per le infezioni a trasmissione sessuale, nonché l'accesso all'aborto sicuro e legale.

Emendamento 215

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I servizi di cui **al paragrafo 1** sono gratuiti e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'articolo 27.

2. I servizi di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis** sono gratuiti e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'articolo 27.

Emendamento 216

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti di tali servizi su tutto il territorio.

3. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti di tali servizi su tutto il territorio **e garantiscono l'incolumità delle vittime e la confidenzialità. Gli Stati membri**

garantiscono la presenza di almeno un centro anti-stupro o anti-violenza sessuale ogni 200 000 abitanti.

Emendamento 217

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale si applica l'articolo 27, ***paragrafi 3 e 6.***

Emendamento

4. Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale si applica l'articolo 27.

Emendamento 218

Proposta di direttiva Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili

Emendamento

Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili e ***intersessuali***

Emendamento 219

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono alle vittime di mutilazioni genitali femminili un'assistenza efficace e consona all'età, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica del clitoride presso gli ospedali pubblici. L'assistenza può essere erogata dai centri di

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono alle vittime di mutilazioni genitali femminili e ***intersessuali*** un'assistenza efficace e consona all'età ***e accessibile***, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica ***dei genitali e*** del clitoride presso gli ospedali

cui all'articolo 28 o da altro centro sanitario dedicato.

pubblici *in caso di mutilazioni genitali femminili come pure l'accesso alle cure e ai farmaci necessari a seguito delle mutilazioni genitali intersessuali.*

L'assistenza può essere erogata dai centri di cui all'articolo 28 o da altro centro sanitario dedicato.

Emendamento 220

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili si applicano l'articolo 27, *paragrafi 3 e 6*, e l'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento

2. Ai fini dell'assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili *e intersessuali di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 6 bis* si applicano l'articolo 27 e l'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 221

Proposta di direttiva Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 bis

Assistenza specialistica alle vittime di sterilizzazione forzata

1. *Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di sterilizzazione forzata ricevano un'assistenza efficace e consona all'età, comprendente trattamenti ginecologici, psicologici e post-traumatici adeguati alle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario.*

2. *Ai fini dell'assistenza alle vittime di sterilizzazione forzata di cui all'articolo 6 ter si applicano l'articolo 27 e l'articolo 28, paragrafo 2.*

Emendamento 222

Proposta di direttiva Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 ter

Assistenza specialistica alle vittime di violenza online

1. Gli Stati membri predispongono servizi adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili per garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenza online, comprendente l'assistenza psicologica, la consulenza e l'assistenza legale per l'ottenimento di provvedimenti giudiziari per la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a taluni materiali online di cui all'articolo 25, l'assistenza nella comunicazione con i pertinenti prestatori di servizi intermediari online e, se del caso, l'assistenza nella conservazione e nella documentazione delle prove.

2. Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza online si applica l'articolo 27.

Emendamento 223

Proposta di direttiva Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Assistenza specialistica **alle vittime di** molestie sessuali **sul** lavoro

Assistenza specialistica **per contrastare le** molestie sessuali **nel mondo del** lavoro

Emendamento 224

Proposta di direttiva Articolo 30 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri **provvedono affinché** siano disponibili servizi di consulenza

1. Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, elaborano orientamenti

esterna per le vittime e per i datori di lavoro in caso di molestie sessuali sul lavoro. Detti servizi comprendono la consulenza su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi acconsente.

sulle procedure per contrastare la violenza sul posto di lavoro e le molestie sessuali nel mondo del lavoro. Tali orientamenti comprendono le procedure di denuncia e mezzi di ricorso adeguati ed efficaci. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese, i gruppi di imprese o i franchising stabiliscano, se del caso attraverso la contrattazione collettiva con i sindacati, programmi di formazione e politiche per prevenire e contrastare le molestie sessuali nel mondo del lavoro, la violenza online e la violenza da parte di terzi sul lavoro e prevedano meccanismi di denuncia accessibili ed efficaci per le vittime di tali molestie o violenze.

Emendamento 225

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di molestie sessuali nel mondo del lavoro abbiano accesso gratuitamente a servizi di assistenza specialistica e a meccanismi di denuncia sicuri, riservati ed efficaci, comprese la consulenza esterna e la consulenza per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di violenza sul lavoro e di molestie sessuali nel mondo del lavoro. I rappresentanti sindacali sono in grado di assistere le lavoratrici nei procedimenti pertinenti. Le vittime di molestie sessuali nel mondo del lavoro sono protette da un'ulteriore vittimizzazione a norma della direttiva 2000/78/CE del Consiglio^{1 bis}. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità delle vittime di molestie sessuali nel mondo del lavoro sia trattata in maniera riservata o comunque nel debito rispetto del loro diritto all'anonimato.

^{1 bis} *Direttiva 2000/78/CE del Consiglio,*

del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Emendamento 226

**Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro dispongano di servizi di consulenza esterna in caso di molestie sessuali nel mondo del lavoro, compresi orientamenti sui mezzi di ricorso per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi acconsente.

Emendamento 227

**Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 4 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le lavoratrici che subiscono violenza di genere o violenza domestica abbiano il diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili a breve termine. Gli Stati membri determinano la durata e le norme dettagliate di tali modalità di lavoro.

Emendamento 228

**Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 (nuovo)**

5. Gli Stati membri provvedono affinché le parti sociali siano in grado di contrattare collettivamente misure da adottare sul luogo di lavoro per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere sul lavoro e per aiutare a individuare e sostenere le vittime di tale violenza, in particolare le misure preventive di cui all'articolo 36, paragrafo 8, e nonché la formazione e l'informazione dei professionisti di cui all'articolo 37. Gli Stati membri adottano misure per promuovere tale contrattazione collettiva, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e la formazione delle parti sociali e dei responsabili per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Emendamento 229

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7) su tutto il territorio nazionale, per fornire consulenza alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. **La** consulenza **è riservata** o comunque **tutela l'anonimato** delle vittime. Gli Stati membri provvedono affinché tale servizio sia erogato anche tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le applicazioni online.

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7) su tutto il territorio nazionale, **con il sostegno dei servizi di assistenza specialistica alle donne**, per fornire **informazioni e** consulenza alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. **I servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi di assistenza specialistica alle donne, forniscono tale** consulenza **in modo riservato** o comunque **nel debito rispetto dell'anonimato** delle vittime. Gli Stati membri provvedono affinché tale servizio sia erogato anche tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione **sicure e accessibili**, comprese le applicazioni online.

Emendamento 230

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le linee di assistenza telefonica di cui al paragrafo 1 non sostituiscono le altre linee di assistenza specializzate nella violenza contro le donne o nella violenza domestica esistenti negli Stati membri, comprese quelle gestite da organizzazioni non governative.

Emendamento 231

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire agli utenti finali con disabilità l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1, anche fornendo assistenza in un linguaggio di facile comprensione. Tali servizi sono accessibili in linea con i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire agli utenti finali con disabilità l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1, anche fornendo assistenza in un linguaggio di facile comprensione. Tali servizi sono accessibili in linea con i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
Gli Stati membri garantiscono altresì la prestazione di tali servizi in una lingua che le vittime comprendano, anche mediante un servizio di interpretazione telefonica.

¹⁸ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

¹⁸ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 232

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla messa a disposizione di linee di assistenza telefonica e all'assistenza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui al presente articolo si applica l'articolo 27, **paragrafi 3 e 6**.

Emendamento

3. Alla messa a disposizione di linee di assistenza telefonica e all'assistenza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui al presente articolo si applica l'articolo 27, **paragrafo 6**.

Emendamento 233

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché il servizio di cui al paragrafo 1, destinato alle vittime di violenza contro le donne, sia raggiungibile dal numero unico a livello dell'UE "116 016" **e affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati della sua esistenza e uso**.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché il servizio di cui al paragrafo 1, destinato alle vittime di violenza contro le donne **e di violenza domestica**, sia raggiungibile dal numero unico a livello dell'UE "116 016".

Emendamento 234

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e del numero delle linee di assistenza telefonica, anche mediante periodiche campagne di sensibilizzazione.

Emendamento 235

Proposta di direttiva
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

Sostegno all'occupazione per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica

1. Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, adottano misure per garantire che i datori di lavoro non possano discriminare o svantaggiare in qualunque modo le lavoratrici vittime di violenza domestica o di violenza sessuale sulla base di tale violenza.

2. Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, provvedono affinché le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica abbiano diritto a un congedo retribuito di durata adeguata per accedere ai servizi di assistenza e partecipare ai procedimenti legali e giudiziari. Gli Stati membri possono specificare l'ambito di applicazione, la durata e le condizioni di tale congedo conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali.

Emendamento 236

**Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1**

1. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2012/29/UE ***devono rispondono*** alle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza domestica ***e*** di violenza sessuale. Tali strutture le ***assistono*** nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente.

1. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2012/29/UE ***sono predisposte al solo scopo di rispondere*** alle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza domestica, di violenza sessuale ***o di sfruttamento sessuale, e possono comprendere case rifugio per sole donne.*** Tali strutture ***assistono*** le ***vittime*** nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita ***sicure, accessibili e*** adeguate ai fini del ritorno a una vita

indipendente *ed erogando i servizi di assistenza necessari quali l'indirizzamento verso ulteriore assistenza medica.*

Emendamento 237

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono attrezzate in modo da rispondere alle esigenze *specifiche* dei minori, anche vittime.

Emendamento

2. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono attrezzate in modo da rispondere *ai diritti e* alle esigenze *specifici* dei minori, anche vittime.

Emendamento 238

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono messe a disposizione delle vittime indipendentemente dalla nazionalità, dalla cittadinanza e dal luogo o status di soggiorno.

Emendamento

3. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono messe a disposizione delle vittime *e delle persone a loro carico* indipendentemente dalla nazionalità, dalla cittadinanza e dal luogo o status di soggiorno. *Le case rifugio per le donne sono disponibili in ogni regione, con una casa famiglia ogni 10 000 abitanti.*

Emendamento 239

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alle case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee si *applica* l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

Emendamento

4. Alle case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee si *applicano* l'articolo 27, *paragrafo 6, e l'articolo 28,* paragrafi 2 e 3.

Emendamento 240

Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti ***e per tutto il tempo necessario***. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 241

Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i figli delle vittime uccise in reati di violenza contro le donne o di violenza domestica e i loro familiari ricevano un sostegno specifico adeguato durante i pertinenti procedimenti giudiziari.

Emendamento 242

Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in particolare con un genitore non violento, in alloggi permanenti o

Emendamento

3. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore, ***dopo essere stato ascoltato***, è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in particolare con un genitore non violento,

temporanei, dotati di servizi di assistenza. Il collocamento nelle case rifugio è una misura di ultima istanza.

senza essere separato da fratelli e sorelle, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza e adeguati alle specifiche esigenze delle vittime minori. Il collocamento nelle case rifugio è una misura di ultima istanza.

Emendamento 243

Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. All'assistenza alle vittime minori si applicano l'articolo 27, paragrafo 6, e l'articolo 28, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 244

Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli Stati membri provvedono affinché gli episodi di violenza siano presi in considerazione nelle decisioni giudiziarie riguardanti il minore e che l'interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente in tutte le decisioni che lo riguardano e prevalga sui diritti genitoriali di un autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica. Gli Stati membri provvedono affinché le opinioni del minore siano prese in considerazione in funzione della sua età e maturità. Garantiscono altresì la sicurezza dei titolari della responsabilità genitoriale non violenti durante i procedimenti.

Emendamento 245

Proposta di direttiva Articolo 34 – comma unico

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale ***che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché questi goda del diritto di visita.*** Gli Stati membri assicurano la vigilanza di professionisti formati, a seconda delle necessità, nell'interesse superiore del minore.

Emendamento 246

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – titolo**

Testo della Commissione

Assistenza mirata alle vittime con esigenze ***specifiche*** e ai gruppi a rischio

Emendamento

Nella misura in cui un autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica abbia il diritto di visita, gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri assicurano la vigilanza di professionisti formati, a seconda delle necessità, nell'interesse superiore del minore.

Emendamento

Assistenza mirata alle vittime con esigenze ***intersezionali*** e ai gruppi a rischio

Emendamento 247

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne che vivono in zone rurali, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le ***lavoratrici del sesso***, le detenute o le donne anziane.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica ***in virtù di una discriminazione intersezionale***, come le donne con disabilità, le donne che vivono in zone rurali, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le ***donne LGBTIQ+, le donne che si***

prostituiscono, le vittime dei cosiddetti "delitti d'onore", le detenute, le donne che soffrono di dipendenze, le donne incinte o le donne anziane.

Emendamento 248

Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I servizi di assistenza sono disponibili per i cittadini di paesi terzi vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone prive di documenti e le persone in stato di trattenimento oggetto di procedure di rimpatrio. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere tenute *separate dalle persone dell'altro sesso nei* centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio, o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Emendamento

3. I servizi di assistenza sono disponibili per i cittadini di paesi terzi vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone prive di documenti e le persone in stato di trattenimento oggetto di procedure di rimpatrio. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere tenute *nei reparti per sole donne e minori dei* centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio, o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Emendamento 249

Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza contro le donne o di violenza domestica nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposti protocolli per dare adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni degli articoli 18, 19 e 20.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza contro le donne o di violenza domestica *negli istituti e* nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposti protocolli per dare adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni degli articoli 18, 19 e 20.

Emendamento 250

Proposta di direttiva Capo 5 – titolo

Testo della Commissione

PREVENZIONE

Emendamento

PREVENZIONE ***E INTERVENTO
PRECOCE***

Emendamento 251

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica ***adottando un approccio globale a più livelli.***

Emendamento 252

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le misure preventive comprendono campagne di sensibilizzazione ***e*** programmi di ricerca e educativi, se del caso messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi.

Emendamento

2. Le misure preventive comprendono campagne di sensibilizzazione ***volte a migliorare la comprensione del pubblico riguardo ai diversi tipi di violenza attraverso*** programmi di ricerca e educativi, ***compresi programmi consoni all'età e programmi generali di educazione alla sessualità e alle relazioni e di intervento precoce,*** se del caso messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, ***i servizi specialistici,*** le parti sociali, le comunità interessate, ***i governi o le autorità locali e regionali*** e altri portatori di interessi.

Emendamento 253

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili.

Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili, **comprese le cure mediche, rendendole facilmente accessibili attraverso varie tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nelle lingue pertinenti e in diversi formati, compresi i formati accessibili alle persone con disabilità.**

Emendamento 254

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, e alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono.

Emendamento

4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a **maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica in virtù di una discriminazione intersezionale, come quelli di cui all'articolo 35, paragrafo 1,** compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, e alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono.

Emendamento 255

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le misure preventive mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere la parità *tra*

Emendamento

5. Le misure preventive mirano in particolare **a emancipare le donne e le ragazze rafforzando la consapevolezza**

donne e uomini e a incoraggiare tutti, compresi gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

della nozione di consenso, a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, *in particolare per gli uomini e i ragazzi*, a promuovere la parità *di genere, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale*, a incoraggiare tutti, compresi gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva, *nonché a sensibilizzare in merito allo specifico modello di escalation della violenza contro le donne e della violenza domestica*.

Emendamento 256

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le misure preventive mirano a contrastare e ridurre la domanda di accesso alle donne vittime di sfruttamento sessuale.

Emendamento 257

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le misure preventive sono volte a sviluppare e/o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili.

6. Le misure preventive sono volte a sviluppare e/o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili *e intersessuali, del matrimonio forzato e della sterilizzazione forzata*.

Emendamento 258

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le misure preventive riguardano inoltre in modo specifico la violenza online. In particolare gli Stati membri provvedono affinché le misure educative includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, comprese competenze critiche del mondo digitale, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza. Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto alla violenza online.

Emendamento

7. Le misure preventive riguardano inoltre in modo specifico la violenza online. In particolare gli Stati membri provvedono affinché le misure educative includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, comprese competenze critiche del mondo digitale *e pensiero critico*, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, *riconoscere le sue diverse forme*, cercare assistenza e prevenire detta violenza. Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto alla violenza online.

Emendamento 259

**Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti politiche nazionali affrontino la tematica delle molestie sessuali *sul* lavoro. Tali politiche nazionali individuano e istituiscono le azioni mirate di cui al paragrafo 2 per i settori in cui i lavoratori sono più esposti.

Emendamento

8. Gli Stati membri, *in consultazione con le parti sociali*, provvedono affinché le pertinenti politiche nazionali affrontino la tematica delle molestie sessuali *nel mondo del* lavoro. Tali politiche nazionali individuano e istituiscono le azioni mirate di cui al paragrafo 2 per i settori in cui i lavoratori sono più esposti. *Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro tengano conto del potenziale di violenza sul lavoro e di molestie sessuali nel mondo di lavoro nelle loro politiche in materia di salute e sicurezza, adottate a norma della direttiva 89/391/CEE. I lavoratori hanno il diritto di ricevere l'assistenza di un sindacato e del responsabile per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.*

Emendamento 260

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi le forze dell'ordine, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime *e* di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime *e con gli autori di reati*, compresi le forze dell'ordine, *il personale medico forense*, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime, *compresi servizi specialistici, i professionisti che lavorano nei programmi destinati agli autori di reati, coloro che forniscono servizi* di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime *e con gli autori di reati*, affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica, *evitare la rivittimizzazione* e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, *alla disabilità, alla lingua* e all'età del minore.

Emendamento 261

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri *e* ostetrici, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili.

Emendamento

2. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri, *ginecologi*, ostetrici, *levatrici e il personale che offre assistenza psicologica*, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni

genitali femminili *e intersessuali, della sterilizzazione forzata, dei cosiddetti "delitti d'onore" e di altre pratiche dannose.*

Emendamento 262

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali *sul* lavoro, anche in relazione alla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, onde prestare assistenza alle vittime e reagire in modo adeguato. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi.

Emendamento

3. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, ***compresi i responsabili per la salute e la sicurezza e gli ispettori del lavoro***, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali ***nel mondo del*** lavoro, anche in relazione alla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, onde prestare assistenza alle vittime e reagire in modo adeguato, ***secondo la formazione fornita a norma della direttiva 89/391/CEE***. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, sul rischio di violenza da parte di terzi ***e su come sostenere sul posto di lavoro le vittime di violenza domestica.***

Emendamento 263

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multiagenzia che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

Emendamento

4. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multiagenzia ***e multidisciplinare*** che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

Emendamento 264

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito ***nonché per tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime.***

Emendamento 265

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono periodiche e obbligatorie, anche per la violenza online, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività comprendono una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.

Emendamento

7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono periodiche e obbligatorie, anche per la violenza online, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività comprendono una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di ***genere o*** sesso e altri motivi ***di cui all'articolo 35, paragrafo 1.***

Emendamento 266

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri predispongono procedure per garantire che i risultati e

l'applicazione pratica della formazione di cui al presente articolo siano monitorati e valutati periodicamente e in modo indipendente.

Emendamento 267

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati ed efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi reati di violenza contro le donne o di violenza domestica e il rischio di recidiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati ed efficaci, ***in coordinamento con i servizi di assistenza specialistica***, per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi reati di violenza contro le donne o di violenza domestica e il rischio di recidiva.

Emendamento 268

Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tale organismo coordina la raccolta dei dati di cui all'articolo 44 e ne analizza e diffonde i risultati.

Emendamento

3. Tale organismo coordina la raccolta dei dati di cui all'articolo 44, ne analizza e diffonde i risultati ***e formula raccomandazioni e proposte per migliorare gli indicatori e i sistemi di raccolta di informazioni e dati.***

Emendamento 269

Proposta di direttiva Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Articolo 39 bis
Piani d'azione nazionali per***

*L'eliminazione della violenza contro le
donne e della violenza domestica*

*1. Entro ... [due anni dopo la data di
entrata in vigore della presente direttiva],
gli Stati membri elaborano piani d'azione
nazionali, in consultazione e con la
partecipazione dei servizi di assistenza
specialistica e del coordinatore
dell'Unione, al fine di combattere la
violenza di genere ("piani d'azione
nazionali").*

*2. I piani d'azione nazionali stabiliscono
quanto segue:*

*(a) le priorità e le misure per combattere
la violenza contro le donne e la violenza
domestica;*

*(b) gli obiettivi e i meccanismi di
monitoraggio per le priorità e le misure di
cui alla lettera (a);*

*(c) le risorse necessarie per realizzare le
priorità e le misure di cui alla lettera (a) e
le relative modalità di assegnazione.*

*3. Gli Stati membri provvedono affinché i
piani d'azione nazionali siano riveduti e
aggiornati ogni cinque anni.*

Emendamento 270

**Proposta di direttiva
Articolo 40 – titolo**

Testo della Commissione

Coordinamento e cooperazione
multiagenzia

Emendamento

Coordinamento e cooperazione
multiagenzia *e multidisciplinari*

Emendamento 271

**Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono

meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi a livello nazionale **delle** autorità, **delle** agenzie e **degli** organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, la magistratura, i pubblici ministeri, le strutture che forniscono servizi di assistenza e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti.

meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi, **strutturati e regolari** a livello nazionale **tra le** autorità, **le** agenzie e **gli** organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, **gli ispettorati del lavoro**, le forze dell'ordine, la magistratura, i pubblici ministeri, le strutture che forniscono servizi di assistenza e le organizzazioni non governative, **in particolare i servizi di assistenza specialistica**, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti.

Emendamento 272

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali meccanismi riguardano in particolare le valutazioni individuali di cui agli articoli 18 e 19, le misure di protezione e assistenza di cui all'articolo 21 e al capo 4, gli orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di cui all'articolo 23 e la formazione dei professionisti di cui all'articolo 37.

Emendamento

2. Tali meccanismi riguardano **tutti i settori contemplati dalla presente direttiva**, in particolare le valutazioni individuali di cui agli articoli 18 e 19, le misure di protezione e assistenza di cui all'articolo 21 e al capo 4, gli orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di cui all'articolo 23 e la formazione dei professionisti di cui all'articolo 37.

Emendamento 273

Proposta di direttiva Articolo 41 – comma unico

Testo della Commissione

Gli Stati membri **consultano e cooperano** con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che si occupano di vittime di

Emendamento

Gli Stati membri **creano strutture sostenibili per la consultazione e la cooperazione** con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni

violenza contro le donne o di violenza domestica, in particolare **per quanto riguarda l'assistenza** alle vittime, **le** iniziative di elaborazione delle politiche, **le** campagne di informazione e sensibilizzazione, **i** programmi di ricerca e educativi **e la** formazione, **ma anche il** monitoraggio e **la** valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.

non governative che si occupano di vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica **e le organizzazioni femminili della società civile**, in particolare **al fine di fornire un'assistenza adeguata** alle vittime **e a coloro che si occupano della riabilitazione degli autori dei reati, di progettare e attuare** iniziative di elaborazione delle politiche, campagne di informazione e sensibilizzazione **e** programmi di ricerca e educativi, **nonché a fini di** formazione **e di** monitoraggio e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime, **compresa la raccolta dei dati.**

Emendamento 274

Proposta di direttiva Articolo 42 – comma unico

Testo della Commissione

Gli Stati membri facilitano l'adozione a opera dei prestatori di servizi intermediari di misure di autoregolamentazione in relazione alla presente direttiva, in particolare per rafforzare i meccanismi interni di contrasto al materiale online di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e per migliorare la formazione del personale incaricato della prevenzione, dell'assistenza e del sostegno alle vittime dei reati contemplati dalla presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri facilitano l'adozione a opera dei prestatori di servizi intermediari di misure di autoregolamentazione in relazione alla presente direttiva, in particolare per rafforzare i meccanismi interni di contrasto al materiale online di cui all'articolo 25, paragrafo 1. **Gli Stati membri agevolano l'uso di soluzioni tecnologiche per individuare, segnalare e rimuovere il materiale online di cui all'articolo 25** e per migliorare la formazione del personale incaricato della prevenzione, dell'assistenza e del sostegno alle vittime dei reati contemplati dalla presente direttiva.

Emendamento 275

Proposta di direttiva Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione a livello dell'Unione

Emendamento

Cooperazione a livello dell'Unione *e coordinatore dell'Unione*

Emendamento 276

**Proposta di direttiva
Articolo 43 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Tale cooperazione persegue quanto meno gli obiettivi seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca *e con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE* e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Tale cooperazione persegue quanto meno gli obiettivi seguenti:

Emendamento 277

**Proposta di direttiva
Articolo 43 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) scambio di migliori prassi e consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale;

Emendamento

(a) scambio di migliori prassi *in maniera regolare e strutturata* e consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale;

Emendamento 278

**Proposta di direttiva
Articolo 43 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) scambio di informazioni e migliori prassi con *le* pertinenti *agenzie* dell'Unione;

Emendamento

(b) scambio di informazioni e migliori prassi con *i* pertinenti *organi e organismi* dell'Unione, *quali il coordinatore dell'Unione e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e cooperazione*

con gli stessi nella definizione di norme e orientamenti comuni;

Emendamento 279

Proposta di direttiva Articolo 43 – lettera c

Testo della Commissione

(c) assistenza alle reti dell'Unione che si occupano di questioni direttamente connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Emendamento

(c) assistenza alle reti dell'Unione, **alle organizzazioni ombrello e alle organizzazioni non governative a livello dell'Unione** che si occupano di questioni direttamente connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Emendamento 280

Proposta di direttiva Articolo 43 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di contribuire all'adempimento dei compiti stabiliti nella presente direttiva e di combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, gli Stati membri facilitano lo svolgimento dei compiti di un coordinatore dell'Unione per la lotta contro la violenza di genere ("coordinatore dell'Unione"). Il coordinatore dell'Unione ha il compito di migliorare il coordinamento tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri e gli attori internazionali, nonché la coerenza delle misure intraprese dagli stessi, per quanto riguarda la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, nonché di sviluppare e monitorare l'attuazione e il recepimento delle politiche dell'Unione volte a contrastare la violenza di genere. In particolare, gli Stati membri trasmettono al coordinatore dell'Unione le informazioni di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 2, e i dati di cui all'articolo 44.

Sulla base di tali informazioni e dati, il coordinatore dell'Unione contribuisce ogni due anni all'elaborazione delle relazioni della Commissione a norma della presente direttiva sui progressi compiuti nella lotta alla violenza contro le donne.

Emendamento 281

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica, comprese le forme di violenza di cui agli articoli da 5 a 10.

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione **periodici** delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica, comprese le forme di violenza di cui agli articoli da 5 a 10, **attraverso dati qualitativi e quantitativi**.

Emendamento 282

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Dette statistiche comprendono i seguenti dati, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:

Emendamento

2. Dette statistiche comprendono i seguenti dati **comparabili**, disaggregati per sesso **o genere**, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato, tipo di reato, **eventuale disabilità della vittima e contesto in cui è avvenuto il reato**:

Emendamento 283

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) numero annuo di tali vittime, dei reati denunciati *e* delle persone perseguite e condannate per tali forme di violenza, ottenuti da fonti amministrative nazionali.

Emendamento

(b) numero annuo di tali vittime, dei reati denunciati ***alle autorità di contrasto***, delle persone perseguite e condannate per tali forme di violenza, ***delle sentenze emesse per tipo di reato, delle denunce respinte o ritirate e dei motivi della chiusura delle indagini***, ottenuti da fonti amministrative nazionali;

Emendamento 284

Proposta di direttiva

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) moventi, forme e impatto della violenza contro le donne e della violenza domestica;

Emendamento 285

Proposta di direttiva

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) numero di vittime uccise in reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, ed eventuale presenza di una denuncia presentata in precedenza;

Emendamento 286

Proposta di direttiva

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) numero di case rifugio e case famiglia per Stato membro;

Emendamento 287

Proposta di direttiva

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quinquies) disponibilità di servizi di assistenza alle vittime e numero di vittime che vi hanno accesso o sono in attesa di accedervi;

Emendamento 288

Proposta di direttiva

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b sexies) numero di chiamate alle linee di assistenza telefonica nazionali.

Emendamento 289

Proposta di direttiva

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al fine di garantire la comparabilità dei dati amministrativi in tutta l'Unione, gli Stati membri raccolgono i dati amministrativi sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e secondo la metodologia da questi elaborata, a norma del paragrafo 5. Essi trasmettono annualmente tali dati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. I dati trasmessi non contengono dati personali.

4. Al fine di garantire la comparabilità **e la standardizzazione** dei dati amministrativi in tutta l'Unione, gli Stati membri raccolgono i dati amministrativi **di cui al paragrafo 2** sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e secondo la metodologia da questi elaborata, a norma del paragrafo 5, **e garantiscono che tali dati siano disponibili in un formato leggibile meccanicamente**. Essi trasmettono annualmente tali dati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. **L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere pubblica**

periodicamente una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri.
I dati trasmessi non contengono dati personali.

Emendamento 290

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte. Tali statistiche non contengono dati personali.

Emendamento

6. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte ***in modo facilmente accessibile***. Tali statistiche non contengono dati personali.

Emendamento 291

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri sostengono la ricerca sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza e le percentuali di condanna delle forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.

Emendamento

7. Gli Stati membri sostengono la ricerca sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza e le percentuali di condanna, ***compresa la discriminazione intersezionale***, delle forme di violenza contemplate dalla presente direttiva, ***avvalendosi delle esperienze delle vittime e degli autori dei reati e in stretta cooperazione con le autorità competenti pertinenti e i servizi di assistenza specialistica. Tale ricerca consente l'individuazione delle carenze nella protezione e serve a migliorare e sviluppare ulteriormente le misure preventive.***

Emendamento 292

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui al paragrafo 2 siano raccolti indipendentemente da altri obblighi di raccolta dei dati a norma del diritto internazionale e unionale.

Emendamento 293

Proposta di direttiva Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 44 bis

Risorse

Gli Stati membri assegnano risorse sufficienti, prevedibili e sostenibili, compresi finanziamenti e risorse umane, all'attuazione di tutte le misure previste dalla presente direttiva. I finanziamenti sono messi a disposizione degli organismi e delle agenzie statali e di altri attori pertinenti, quali le organizzazioni non governative, compresi i servizi di assistenza specialistica per le donne, che attuano le misure di cui alla presente direttiva.

Emendamento 294

Proposta di direttiva Articolo 45 Direttiva 2011/93/UE Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario del minore o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle

9. Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario del minore o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle

circostanze di cui al paragrafo 5, comprese le condizioni fisiche o mentali in cui versa in quanto incosciente, ebbro, addormentato, malato o fisicamente leso.

Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.

Emendamento 295

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al più tardi entro *sette* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'applicazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sul tema.

Emendamento 296

Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'applicazione della presente

circostanze di cui al paragrafo 5, comprese le condizioni fisiche o mentali in cui versa in quanto ***impaurito, intimidito***, incosciente, ebbro, addormentato, malato o fisicamente leso, ***disabile o in altra situazione di particolare vulnerabilità***.

Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica, del suo comportamento sessuale passato ***o di una relazione con l'autore del reato in corso o passata. Il consenso è valutato nel contesto delle circostanze del caso.***

Emendamento

1. Al più tardi entro ***cinque*** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], ***e successivamente ogni cinque anni***, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'applicazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sul tema.

Emendamento

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ***periodicamente e in linea con gli obblighi di comunicazione***

direttiva.

degli Stati membri stabiliti dalla presente direttiva, una relazione in cui esamina l'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 297

Proposta di direttiva Articolo 49 – comma unico

Testo della Commissione

Nulla della presente direttiva dovrà interpretarsi in modo da ridurre, limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali dettati dal diritto di uno Stato membro che offre un livello di protezione più elevato. Gli Stati membri non riducono il livello di protezione più elevato garantito al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

Nulla della presente direttiva dovrà interpretarsi in modo da ridurre, limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali dettati *da strumenti internazionali vincolanti per gli Stati membri e* dal diritto di uno Stato membro che offre un livello di protezione più elevato. Gli Stati membri non riducono il livello di protezione più elevato garantito al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.